GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — SABATO 24 SETTEMBRE — NUM 225

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Regio decreto 4 settembre 1887 col quale il comune di Catania venne autorizzato ad applicare, per il miglioramento igienico della città, le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Serie 3ª);

Veduti gli articoli 17 della legge stessa e 20 del regolamento approvato con Regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (Serie 3ª),

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Giunta speciale di sanità istituita nel comune di Catania giusta le suindicate disposizioni di legge sarà composta come segue:

1. Pallone cav. Pietro, consigliere di Corte di appello, presidente;
2. Patti-Grimaldi cav. avv. Francesco, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

3. Lucio dott. Giuseppe, consigliere di Prefettura;
4. Fiorentino Vincenzo, ingegnere del Genio civile;
5. Tomaselli comm. Salvatore, professore di medicina;
6. Silvestri comm. Orazio, professore di chimica;
7. Un consigliere provinciale nominato dal Consiglio provinciale di Catania.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, 16 settembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Il Numero **4939** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Veduta la deliberazione in data 12 marzo 1887 con la quale il comune di Parma si obbliga di versare annualmente all'Erario governativo la metà della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della Scuola tecnica, oltre a provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso per tale scuola, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;

Vista la deliberazione in data 20 aprile 1887, con la quale la Deputazione provinciale di Parma approvando la deliberazione del Consiglio comunale del Capoluogo autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;

Veduta la legge 28 giugno 1887, n. 4619;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1887 è istituita nella città di Parma una Scuola Tecnica governativa di 3ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 21 agosto 1887.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4940** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Veduta la deliberazone in data 10 febbraio 1887, con la quale il Consiglio comunale di Badìa Polesine si obbliga di versare normalmente all'Erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica oltre al provvedere a quanto altro sia a carico del comune stesso, a senso della predetta legge 13 novembre 1859;

Vista la deliberazione in data 14 febbraio 1887, con la quale la Deputazione provinciale di Rovigo, approvando le deliberazioni del Consiglio comunale di Badìa Polesine autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;

Veduta la nuova deliberazione in data 12 giugno 1887 del Consiglio stesso, confermando l'obbligo del concorso della spesa per il personale, meglio ne chiarisca le modalità;

Veduta la legge in data 28 giugno 1887, n. 4619;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre è istituita nella città di Badìa Polesine una scuola tecnica governativa di terza classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 18 agosto 1887.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4941** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725;

Veduta la deliberazione in data 16 giugno 1886, con la quale il Comune di Cesena si obbliga di versare annuamente all'Erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica oltre al provvedere quant'altro sia a carico del Comune stesso per tale scuola a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;

Vista la deliberazione in data 21 giugno 1886 con la quale la Deputazione provinciale di Forlì approvando la deliberazione del Consiglio comunale di Cesena, autorizza il conseguente vincolo nel Bilancio del Comune stesso.

Veduta la legge 28 giugno 1887 n, 2629;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A cominciare dal 1° ottobre 1887, è isti-

tuita nella città di Cesena una scuola tecnica governativa di terza classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 21 agosto 1887.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **1914** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Tertenia per la sua separazione dalla sezione elettorale di Jerzu e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei collegi elettorali approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 48 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Tertenia ha 55 elettori politici e dista da Jerzu, capoluogo della sezione, 15 chilometri, e quindi agli elettori di Tertenia torna difficile l'esercizio del diritto elettorale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Tertenia è separato dalla sezione elettorale di Jerzu ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° collegio di Cagliari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 settembre 1887.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **1916** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di San Basile per la sua separazione dalla sezione elettorale di Saracena e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di San Basile ha 111 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Basile è separato dalla Sezione elettorale di Saracena ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Cosenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 settembre 1886.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMDCLXXXIV** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 24 aprile 1887, con cui il Consiglio comunale di Chiaverano divisò di proporre una modificazione dell'art. 3 dello statuto organico della locale Opera pia Rossa e Casale, diretta a ricostituire su nuove basi la Direzione amministratrice di detta Opera pia, ammettendo a farne parte anche taluni membri da eleggersi fra i consiglieri comunali della frazione Cascinette di esso comune;

Vista la deliberazione 30 giugno 1887 della Deputazione provinciale di Torino, e ritenuto che la ragione della riforma statutaria è quella di por fine ad antiche vertenze fra Comune e Parrocchia circa la gestione dell'Opera pia;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato in data 18 agosto 1887;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la proposta riforma dello statuto organico per l'Opera pia Rossa e Casale di Cascinette, nel comune di Chiaverano, e conseguentemente all'art. 3 di esso statuto viene sostituito il seguente:

« *Articolo 3.* L'Opera pia è amministrata da una Direzione presieduta dal parroco, e composta di esso, di quattro consiglieri della Chiesa parrocchiale della borgata Cascinette e di quattro fra i consiglieri comunali della stessa frazione, da designarsi dal Consiglio comunale con elezione e surrogazione da farsi per turno, perdurando

ognuno di essi in carica per quattro anni, eccetto che pel 1° quadriennio, nel quale alle surrogazioni sarà provvisto per designazione a sorte. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Rubbiera, addì 4 settembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il N. **MMDCLXXXV** *(Serie 3ª, parte supplement.), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 gennaio 1885, col quale veniva accordato al comune di Varzi di applicare la tassa di famiglia col massimo di lire 100 e col minimo di lire 2;

Vista la deliberazione 1° maggio u. s., approvata dalla Deputazione provinciale di Pavia il 20 successivo giugno, colla quale si stabilisce di portare a lire 150 il massimo ed a lire 2 10 il minimo dell'anzidetta tassa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Municipio di Varzi è autorizzato ad applicare per il solo anno 1887 la tassa di famiglia col massimo di lire 150 e col minimo di lire 2 10.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 settembre 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCLXXXVI** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, ed il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei Comuni della provincia di Catanzaro;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Mileto 28 aprile u. s. approvata dalla Deputazione provinciale di Catanzaro il 28 successivo maggio.

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Mileto è autorizzato ad applicare per l'anno in corso la tassa di famiglia o fuocatico col massimo di lire 100.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 settembre 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI

MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 12

Vista la legge 20 marzo 1865, allegato C, sulla sanità pubblica e le istruzioni Ministeriali del 26 dicembre 1871;

Accertata ufficialmente la cessazione della febbre gialla nello Stato della Florida (Stati Uniti d'America);

Decreta:

La contumacia stabilita coll'ordinanza di sanità marittima N. 8 del 6 ottobre 1882 viene abolita anche per le navi provenienti dal predetto Stato, le quali giungeranno da oggi in poi munite di patente netta e con traversata incolume.

I prefetti delle provincie marittime, le capitanerie e gli uffici di porto sono incaricati della esecuzione della presente.

Roma, li 24 settembre 1887.

Il Ministro: CRISPI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria.*

Con decreti in data del 26 agosto all'11 settembre 1887:

Celti Giovanni, vicesegretario amministrativo di 2ª classe nelle intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio a partire dal 1° settembre 1887, e contemporaneamente trasferito da Girgenti a Vicenza.

Racagni Antonio Rinaldo, segretario id. id. id, collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda per tre mesi, a datare dal 1° settembre 1887.

Vigilante Nestore, ufficiale d'ordine di classe transitoria id. id. id. id., id. dal 1° agosto 1887.

Bosio Carlo, id. id id. id, id id. id. id, id. id.

Garbarino Guglielmo, vicesegretario amministrativo di 2ª classe id., id id. id. per mesi due, id. dal 16 agosto 1887.

Novaro Nicolò, id. di ragioneria id. id., id. id. per motivi di famiglia id., id. dal 1° settembre 1887.

Magnelli Antonio, ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero delle finanze, id. id. id. per mesi tre, id. dal 16 agosto 1887.
Costa Bartolomeo, vicesegretario di ragioneria di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, id. id. per comprovati motivi di salute per mesi quattro, id. dal 29 agosto 1887.
Pavesi cav. Enea, intendente di finanza di 2ª classe, promosso alla 1ª.
D'Horrer Eugenio, ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'Intendenza di finanza di Pesaro, trasferito presso quella di Lucca.
Sanfelici avv. Angelo, segretario amministrativo di 2ª classe id. di Siracusa, id. id. di Como.
Semiani Giorgio, vicesegretario id. id. id. di Pisa, id. id. di Massa.
Fabbri Michele, id. id. id. id. di Massa, id. di Pisa.
Trolli cav. dott. Pio, intendente di finanza di 2ª classe a Belluno, trasferito a Massa.
Boeri cav. Giuseppe, id. id. a Cosenza, id. a Perugia.
Pagnolo Francesco, economo magazziniere di 3ª classe nell'Intendenza di finanza di Ravenna, trasferito presso quella di Pavia.
Duse Achille, id. id. di 2ª classe id di Livorno. id. id. di Arezzo.
Rossi Emanuele, ufficiale d'ordine di 2ª classe nel Ministero delle finanze, promosso alla 1ª.
Borella Alessandro, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.
Battistini Achille, scrivano straordinario id., nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero stesso, per merito di esame.
Corvaja Francesco, vice-segretario di ragioneria di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, nominato segretario di ragioneria di 2ª classe elle Intendenze medesime, per esame d'idoneità, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Messina;
Recupito Arturo, economo magazziniere di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero delle finanze.
Grazzin Emilio, ufficiale d'ordine id. nel Ministero delle finanze, id. economo magazziniere di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, col collocamento in graduatoria al posto di Recupito Arturo, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Livorno.
Trossarelli Andrea, controllore demaniale supplente, collocato in aspettativa per motivi di salute per tre mesi, con decorrenza dal 10 agosto 1887.
Carrara Giuseppe, controllore reggente di 1ª classe nell'amministrazione delle Zecche, nominato all'effettività del posto.
Marelli Pietro, capo delle officine di 2ª classe reggente id., id. id.
Gaetano Felice, vice segretario di ragioneria di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, nominato vice segretario di ragioneria di 2ª classe nel Ministero delle finanze.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con decreto Ministeriale dell'11 agosto 1887:
La Rossa Giuseppe, vicecancelliere della pretura di Viggiano, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1, lettera A, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° settembre 1887.

Con RR. decreti del 18 agosto 1887:
A Porpora Francesco, già vicecancelliere del tribunale di commercio in Napoli, collocato a riposo a sua domanda, è conferito il titolo e il grado onorifico di cancelliere di tribunale.
Bonelli Michele, cancelliere della pretura di Govone, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1, lettera B, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° settembre 1887.
Mascherini Anastasio, cancelliere della pretura di Salussola, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art 1, lettera B, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° settembre 1887.
Lai Pietro, cancelliere del tribunale civile e correzionale di Oristano, è, tramutato al tribunale di commercio di Cagliari, a sua domanda.
Manca Francesco, vicecancelliere della Corte d'appello di Cagliari, è nominato cancelliere del tribunale civile e correzionale di Oristano, coll'annuo stipendio di lire 3000.
Bachiorri Luciano, cancelliere della pretura di Genazzano, è tramutato alla pretura di Alatri, a sua domanda.
Busseni Costantino, vicecancelliere della pretura del 1° mandamento di Brescia, è nominato cancelliere della pretura di Revello, coll'annuo stipendio di lire 1600.
Paris Lorenzo, vicecancelliere della pretura di Breno, è nominato cancelliere della pretura di Vigone, coll'annuo stipendio di lire 1600.
Cocilovo Luigi, cancelliere della pretura di San Fratello, in aspettativa per motivi di salute sino al 15 luglio 1887, è d'ufficio confermato nell'aspettativa stessa dal 16 luglio al 30 settembre 1887, colla continuazione dell'attuale assegno.
Bertossi Bonaventura, cancelliere della pretura di Valstagna, in aspettativa per motivi di salute sino al 31 agosto 1887, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Valstagna, dal 1° settembre 1887.

Con decreti Ministeriali del 18 agosto 1887:
Milia Efisio, cancelliere della pretura di Decimomomannu, è nominato vicecancelliere della Corte d'appello di Cagliari, coll'annuo stipendio di lire 2500.
Martelli Enea, vicecancelliere della pretura di Rezzato, è tramutato alla pretura del 1° mandamento di Brescia, a sua domanda.
Lascaris Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte di appello di Torino, è nominato vicecancelliere della pretura di Rezzato, coll'annuo stipendio di lire 1300.
Martinetti Filiberto, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Torino, è nominato vicecancelliere della pretura di Breno, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti Ministeriali del 20 agosto 1887:
Sabaini Celestino, vicecancelliere della pretura di Cavarzere, è tramutato alla pretura di Bardolino.
Organo Sebastiano, vicecancelliere della pretura di Bardolino, è tramutato alla pretura di Cavarzere
Ritella Giovanni, vicecancelliere della pretura di Trinitopoli, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi tre a decorrere dal 1° settembre 1887, coll'assegno corrispondente alla metà dell'attuale stipendio.
Carnevale Endimiro, vicecancelliere della pretura di Cervinara, in servizio da oltre anni dieci, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi tre a decorrere dal 1° settembre 1887, coll'assegno corrispondente alla metà dell'attuale stipendio.
Del Mese Michele, vicecancelliere della pretura di Torricella Peligna, in aspettativa per motivi di salute sino al 15 agosto 1887, è, in seguito a sua domanda, richiamato in servizio nella pretura stessa di Torricella Peligna, a datare dal 16 agosto 1887.

Con RR. decreti del 21 agosto 1887:
Farina Pasquale, cancelliere della pretura di Caulonia, è, in seguito a sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera B, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 settembre 1887.
D'Auria Francesco, cancelliere della pretura di Cervaro, in aspettativa per motivi di salute sino al 15 agosto 1887, è, in seguito di sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa per altri mesi due a datare dal 16 agosto 1887, colla continuazione dell'attuale assegno.

Con decreto ministeriale del 21 agosto 1887:
Tortoli Guglielmo, vicecancelliere della pretura di San Casciano in Val di Pesa, è sospeso dall'ufficio, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, a decorrere dal giorno 14 corrente agosto fino a nuova disposizione, per illecita assenza dal suo posto.

Con decreti ministeriali del 22 agosto 1887:

De Filippo Giuseppe, vicecancelliere della pretura di Tortorici, è nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Patti, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Saija Francesco, eleggibile agli uffici di cancelleria dell' ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Messina, è nominato vicecancelliere della pretura di Tortorici, coll' annuo stipendio di lire 1300.

Martinelli Giovanni, vicecancelliere alla pretura del 2° mandamento di Milano, è nominato vicecancelliere al tribunale civile e correzionale di Milano collo stipendio di lire 1600.

Bertolotti Tancredi Croce, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Milano, è nominato vicecancelliere della pretura del 2° mandamento di Milano coll'annuo stipendio di lire 1300.

Il decreto ministeriale 14 luglio 1887, col quale l'eleggibile Da Maggio Bresmes Giovanni fu nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Caltanissetta, è rettificato col nome che segue:

Damagio Bresmes Giovanni, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell' ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Palermo, è nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Caltanissetta, coll' annuo stipendio di lire 1300.

Con decreti Ministeriali del 25 agosto 1887:

Plini Luigi, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e correzionale di Spoleto, in aspettativa per motivi di salute sino al 31 agosto 1887, è, in seguito a sua domanda, richiamato in servizio nella stessa R. procura di Spoleto, a decorrere dal 1° settembre 1887.

Raimondi Giuseppe, vicecancelliere della pretura urbana di Palermo, è nominato sostituto segretario alla Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Palermo, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Riotta Ignazio, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Girgenti, è, a sua domanda, nominato vicecancelliere alla pretura urbana di Palermo, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Tortorici Onofrio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'Ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte d'appello di Palermo, è nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Girgenti, coll'annuo stipendio di lire 1300.

È concesso alla famiglia di Castellina Romeo, cancelliere della pretura di Colorno, sospeso dall'ufficio, un assegno alimentare mensile corrispondente alla metà del di lui stipendio di lire 2000, a datare dal 1° agosto 1887 sino al termine della sospensione, da esigersi in Colorno con quitanza di Soverina Veroni, moglie al detto cancelliere.

Con RR. decreti del 26 agosto 1887:

Laudriani cav. Angelo, segretario della procura generale presso la corte d'appello di Milano, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1, lettera A, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° ottobre 1887.

Squarcia Ottavio, cancelliere della pretura di Soriano nel Cimino, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° settembre 1887.

Caria Antonio, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Oristano, è nominato cancelliere della pretura di Castelsardo, a sua domanda, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Grande Raffaele, cancelliere della pretura del 6° mandamento di Roma, è tramutato alla pretura di Soriano nel Cimino.

Bosi Giovanni, cancelliere della pretura del 5° mandamento di Roma, è tramutato alla pretura del 6° mandamento di Roma.

De Padova Gaetano, cancelliere della pretura urbana di Roma, è tramutato alla pretura del 5° mandamento di Roma.

Chiacchio Luigi, cancelliere della pretura di Iesi, è tramutato alla pretura urbana di Roma a sua domanda.

Giordano Onesimo, cancelliere della pretura di Bracciano, è tramutato alla pretura di Iesi a sua domanda.

Angiolella cav. Luciano, cancelliere della corte di appello di Catania, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, dal 21 maggio al 15 settembre 1887, coll'assegno in ragione di annue lire 2000.

Ferraro Carlo Luigi, cancelliere del tribunale civile e correzionale di Rieti, in servizio da oltre anni dieci, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi tre a decorrere dal 1° settembre 1887, coll'assegno pari alla metà del suo stipendio.

Guidoboni Aldo, già cancelliere della pretura di Veroli, ora a riposo, è, a sua domanda, richiamato in servizio dal 1° settembre 1887, è nominato cancelliere della pretura di Genazzano, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Con decreti Ministeriali del 26 agosto 1887:

Virdis Salvatore, cancelliere della pretura di Castelsardo, è nominato, a sua domanda, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Oristano, coll'attuale stipendio di lire 2000.

Con RR. decreti del 27 agosto 1887:

Dolfini Giovanni, cancelliere della pretura del 1° mandamento di Bergamo, è tramutato alla pretura del 1° mandamento di Cremona, a sua domanda.

Offredi Giovanni Battista, cancelliere della pretura di Verdello, è tramutato alla pretura del 1° mandamento di Bergamo, a sua domanda.

Staiti Antonino, cancelliere della pretura di Rometta, è tramutato alla pretura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Marini Placido, cancelliere della pretura di Raccuja, è tramutato alla pretura di Rometta, a sua domanda.

Incudine Napoleone, cancelliere della pretura di Castroreale, è tramutato alla pretura di Sant'Agata di Militello.

D'Amico Vincenzo, cancelliere della pretura di Sant'Agata di Militello, è tramutato alla pretura di Montalbano d'Elicona.

Villari Luigi, cancelliere della pretura di Montalbano d'Elicona, è tramutato alla pretura di Castroreale, a sua domanda.

Sciacca Antonino, cancelliere della pretura di Cesarò, è tramutato alla pretura di Raccuja, a sua domanda.

Zara Giovanni Battista, cancelliere del tribunale civile e correzionale di Tempio, in aspettativa per motivi di salute sino al 31 agosto 1887, è, in seguito a sua domanda, richiamato in servizio nello stesso tribunale di Tempio a decorrere dal 1° settembre 1887.

Miceli Vincenzo, segretario della regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Sciacca, in servizio da oltre anni dieci, è, d'ufficio, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi sei a decorrere dal 1° settembre 1887, coll'assegno pari alla metà del suo stipendio.

Con decreti Ministeriali del 27 agosto 1887:

Pisano Carta Luigi, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Cagliari, è nominato vice cancelliere allo stesso tribunale di Cagliari, coll'annuo stipendio di lire 1,600.

Sbardelli Alessandro, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Spoleto, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della pretura di Macerata, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Caturegli Enrico, vice cancelliere della pretura di Macerata, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Spoleto, coll'attuale stipendio di lire 1,300.

Moncada Michele, vice cancelliere della pretura di Grammichele, è tramutato alla pretura Borgo Catania.

Cannarella Francesco, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della corte di appello di Catania, è nominato vice cancelliere della pretura di Grammichele, coll'annuo stipendio di lire 1,300.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria dal 1° agosto 1887, coll'annuo stipendio di lire 2200.

De Padova Salvatore, cancelliere della pretura di Cassano delle Murge.

Mura Antonio Gavino, cancelliere della pretura di Condove.

Venosi Enrico, vicecancelliere aggiunto alla Corte di appello di Napoli.

Molinari Cesare, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Bozzolo.

Ranieri Francesco, vicecancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Napoli.

Pronti Domenico, cancelliere della pretura di Amelia.

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria, dal 1° agosto 1887, coll'annuo stipendio di lire 2000:

Vitale Giuseppe, cancelliere della pretura di Pietramelara.

Pappadia Carlo, cancelliere della pretura di Barra.

Marasco Giovanni, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Taranto.

Gattini Francesco Nicola, cancelliere della pretura di Ugento.

De Nicolellis Lelio, cancelliere della pretura di Torreorsaia.

Gatto Francesco, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Palmi.

Stisi Matteo, cancelliere della pretura di San Giorgio la Montagna.

Cancellieri Pasquale, cancelliere della pretura di Paduli.

Floris Efisio, cancelliere della pretura di Fluminimaggiare.

Mongili Salvatore Angelo, cancelliere della pretura di Cabras.

Minutoli Agostino, cancelliere della pretura Bagni San Giuliano.

Sono promossi dalla 4ª alla 3ª categoria, dal 1° agosto 1887, coll'annuo stipendio di lire 1800:

Lo Bianco Michele, cancelliere della pretura sezione Ortobotanico in Palermo.

Ferrabino Giovanni, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Casale.

Capochiani Francesco, cancelliere della pretura di Rutigliano.

De Michele Michele, cancelliere della pretura di Modugno.

Comotti Giuseppe, cancelliere della pretura di Arcisate.

Gentile Leandro, cancelliere della pretura di Arce.

Di Benedetto Pasquale, cancelliere della pretura di Contursi.

Ursomando Mariano, cancelliere della pretura di Riccia.

Bracco Raffaele, cancelliere della pretura di Pisciotta.

Pellegrino Gaetano, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Napoli.

Maggi Ippolito, cancelliere della pretura di [illegible]

Fossi Giuseppe, cancelli[illegible] Messapico.

[illegible] della pretura urbana di Livorno.

Con RR. decreti del 31 agosto 1887:

Becoari cav Giovanni Battista, cancelliere della Corte d'appello di Brescia, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'art. 1°, lettera A, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° ottobre 1887, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di Corte di cassazione.

Boetti Giovanni, cancelliere della pretura di Dogliani, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'articolo 1°, lettera B, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° ottobre 1887.

Venditti Gabriele, cancelliere della pretura di Frosolone, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'art. 1°, lettera A, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° ottobre 1887.

Garau Didaco, cancelliere della pretura di Tiesi, è nominato, a sua domanda, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Nuoro, coll'attuale stipendio di lire 1800.

Fiori Cano Nicolò, cancelliere della pretura di Terranova Pausania, è tramutato alla pretura di Tiesi, a sua domanda.

Cappa Giuseppe, cancelliere della pretura di Villanova, è tramutato alla pretura di Dogliani, a sua domanda.

Marsala Giovanni, cancelliere della pretura di Montemaggiore Belsito, è tramutato alla pretura di Monreale, a sua domanda.

Di Bella Paolo, cancelliere della pretura di Butera, è tramutato alla pretura di Montemaggiore Belsito, a sua domanda.

Coppola Giuseppe, vicecancelliere della pretura Tribunali in Palermo, è nominato cancelliere della pretura di Butera, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Marchiolo Vito, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Trapani, è nominato cancelliere della pretura di Castrogiovanni, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Cassone Carlo Alberto, cancelliere della pretura di Pontestura, in aspettativa per motivi di salute sino al 15 settembre 1887, è, d'ufficio, confermato nell'aspettativa stessa per altri sei mesi, dal 16 settembre 1887, colla continuazione dell'attuale assegno.

Severino Bernardino, cancelliere della pretura di Pollica, in servizio da oltre anni dieci, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per mesi due a datare dal 1° settembre 1887, coll'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

Con decreti Ministeriali del 3 settembre 1887:

Bonucci Augusto, vicecancelliere della pretura di Firenze (campagna), è nominato vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Firenze, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Carozzi Giovanni, vicecancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Firenze, è nominato vicecancelliere della pretura di Firenze (campagna), coll'attuale stipendio di lire 1300.

Sciore Gaetano, vicecancelliere della pretura di Pescocostanzo, in aspettativa per motivi di famiglia sino al 15 settembre 1887, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Pescocostanzo dal 16 settembre 1887.

Con RR. decreti del 4 settembre 1887:

Cavalleri Felice, reggente il posto di cancelliere della pretura di Bioglio, è nominato cancelliere della stessa pretura di Bioglio, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Sala Giuseppe, reggente il posto di segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Mondovì, è nominato segretario della stessa Regia procura di Mondovì, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Rossi Carlo, reggente il posto di cancelliere della pretura di San Benigno, è nominato cancelliere della stessa pretura di San Benigno, con l'annuo stipendio di lire 1600.

Mandracci Gioseppe, reggente il posto di cancellier[illegible] Roccaverano, è nominat[illegible] della pretura di [illegible] cancelliere della stessa pretura di Roccaverano, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Cortili Sennen, reggente il posto di cancelliere della pretura di Arboro, è nominato cancelliere della stessa pretura di Arboro, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Varusio Domenico, reggente il posto di cancelliere della pretura di Tenda, è nominato cancelliere della stessa pretura di Tenda, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Gatti Demetrio, reggente il posto di segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Varallo, è nominato segretario della stessa Regia procura di Varallo, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Alvino Alessandro, già cancelliere della pretura di Castellabate, ora a riposo, è, a sua domanda, richiamato in servizio e nominato cancelliere della pretura di Frosolone, coll' annuo stipendio di lire 1600.

Con decreto Ministeriale del 4 settembre 1887:

Borgioli Luigi, reggente il posto di vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Susa, è nominato vicecancelliere dello stesso tribunale di Susa, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreti Ministeriali del 6 settembre 1887:

Rombes Stanislao, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Messina, è nominato vicecancelliere della Corte di appello di Messina, coll'annuo stipendio di lire 2500.

De Laurentiis Alfonso, vicecancelliere della pretura di Cusano Mutri, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Napoli, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Fischetti Angelo, sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Ariano di Puglia, è tramutato alla Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Sant'Angelo dei Lombardi, a sua domanda.

Pascoli Giuseppe, vicecancelliere della pretura di Gemona, è richiamato alla pretura di Tolmezzo, a sua domanda.

Corrado Giuseppe, vicecancelliere della pretura di Tolmezzo, è tramutato alla pretura di Gemona.

MINISTERO DELLA GUERRA

Avviso.

Il Ministero della Guerra avverte che nel prossimo mese di ottobre avranno luogo le consuete rassegne di rimando semestrali pei militari in congedo illimitato di 1ª e di 2ª categoria appartenenti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, e pei militari di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria ascritti alla milizia territoriale, i quali ritengano di essere divenuti inabili al servizio militare.

A termini del § 289 dell'appendice al regolamento sul reclutamento, i detti militari per essere ammessi a tali rassegne, devono farne domanda per mezzo del sindaco del proprio comune, al comandante del distretto militare cui appartengono, non più tardi del giorno 15 dello stesso mese di ottobre.

A tali domande dovrà essere unito un certificato medico constatante la infermità per la quale i militari credono di essere divenuti inabili al servizio militare, ed il foglio di congedo illimitato del militare richiedente

Si rammenta poi che i militari suddetti ove non approfittino di tali occasioni per far risultare della loro inabilità al servizio militare, non possono in caso di chiamata sotto le armi, dispensarsi dal rispondervi, come è indicato al § 846 del regolamento sul reclutamento.

Roma, addì 29 agosto 1887.

(Si pregano gli altri giornali di riprodurre il presente avviso).

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta (3ª *pubblicazione*).

Dal signor Bosco Angelo fu Giuseppe è stato denunciato lo smarrimento della ricevuta num. 88, rilasciatagli dall'Intendenza di Finanza di Cremona per la presentazione di un certificato del consolidato cinque per cento, n. 46701 della rendita di lire 1200 intestato a se medesimo con godimento dal 1° luglio 1887 ed annotato di vincolo per matrimonio militare della quale rendita il detto signor Bosco Angelo ha chiesto lo svincolo e tramutamento al portatore.

A termini dell'art. 334 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale saranno liberamente consegnate al nominato Bosco Angelo fu Giuseppe i titoli di rendita emessi in seguito alla richiesta operazione senza la restituzione di ricevuta.

Roma, 20 agosto 1887.

Per il Direttore Generale: Fortunati

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè num. 332,169 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al num. 149,229, della soppressa Direzione di Napoli) per L. 105 al nome di Troso Oreste e Concetta, fu Angelo Raffaele, minori sotto l'amministrazione del tutore Pasquale Troso domiciliato in Lecce, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Troso Oreste e *Maria* Concetta fu *Raffaele* o fu Angelo Raffaele minori sotto l'Amministrazione del tutore Pasquale Troso domiciliati in Lecce, veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 settembre 1887.

Il Direttore generale: Novelli.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avvisi.

Dal 26 corrente la Navigazione Generale Italiana stabilirà, indipendentemente dalle attuali corse giornaliere, un servizio celere settimanale fra Palermo e Napoli, da eseguirsi dal nuovo piroscafo *Elettrico* della velocità di 15 nodi all'ora.

La traversata fra Palermo e Napoli sarà compiuta in 11 ore, secondo l'orario seguente:

Palermo, partenza lunedì 8 meridiane.
Napoli, arrivo lunedì 7 sera.
Napoli, partenza martedì 8 meridiane.
Palermo, arrivo martedì 7 sera.

Roma, 19 settembre 1887.

Si rende noto che con effetto dal 1° del prossimo venturo mese di ottobre saranno attivate le collettorie postali di 1ª classe qui sotto indicate, le quali sono autorizzate al servizio delle lettere raccomandate e dei vaglia ordinari e militari, nei limiti fissati dal R. decreto 4 febbraio 1883, n. 1245 (Serie 3ª), ed a fare da intermediarie fra il pubblico e gli uffizi di posta per le operazioni di risparmio, conformemente all'altro R. decreto del 31 ottobre 1884, n. 2752 (Serie 3ª).

Acquappesa in provincia di Cosenza.
Cavallerleone in provincia di Cuneo.
Cinto Caomaggiore in provincia di Venezia.
Mareltimo (Favignana) in provincia di Trapani.
Montefino in provincia di Teramo.
Ovaro in provincia di Udine.
Pramaggiore in provincia di Venezia.
Resiutta in provincia di Udine.
San Paolo (Roma) in provincia di Roma.
Santuario di Savona (Savona) in provincia di Genova.
Villalago in provincia di Aquila.
Villa Pasquali (Sabbioneta) in provincia di Mantova.

Con effetto dal 1° ottobre 1887 verranno aperti i seguenti nuovi uffizi postali di 2ª classe:

Annone Veneto in provincia di Venezia.
Marina di Cirò in provincia di Catanzaro.
Precenicco in provincia di Udine.
Settingiano in provincia di Catanzaro.
Vito d'Asio in provincia di Udine.
Vò in provincia di Padova.

CONCESSIONI FERROVIARIE

VII. — *Trasporto dei veterani che si recano a Roma pel servizio d'onore alla tomba del Re Vittorio Emanuele II e delle rappresentanze, elette dalle Società dei reduci e dei superstiti delle patrie battaglie, che si recano a Caprera nell'anniversario della morte del generale Garibaldi.*

(Concessione n. 11 — Appendice 1ª, all'allegato E).

Tariffa.

1. — Ai veterani che si recano a Roma pel servizio d'onore alla tomba del re Vittorio Emanuele II ed alle rappresentanze, elette rispettivamente dalle singole Società dei reduci e dei superstiti delle patrie battaglie, che si recano a Caprera nell'anniversario della morte del generale Garibaldi, nei termini di tempo concordati colle Amministrazioni ferroviarie, è concessa la riduzione del settantacinque per cento sul prezzo dei biglietti di 1ª, 2ª e 3ª classe, tanto pel viaggio d'andata a Roma, rispetto ai veterani, e di quello ai porti d'imbarco rispetto alle rappresentanze, quanto pel viaggio di ritorno.

2. — I prezzi di trasporto a tariffa ridotta sono stabiliti, per ogni persona e per chilometro, nella misura seguente:

prima classe . . . . L. 0.0297
seconda classe . . . . . . » 0.0208
terza classe. . . . . . . » 0.0135

Condizioni e norme.

3. — Per i viaggi fra il continente e la Sicilia è dovuta l'intera tassa per la traversata dello stretto di Messina.

4. — I viaggiatori possono valersi indistintamente dei convogli diretti, omnibus o misti aventi vetture della classe per la quale furono emessi i biglietti, eccettuati i convogli composti di sole carrozze di 1ª classe, quelli della valigia Indo-Europea e gli altri che fossero esclusi dagli orari ufficiali.

5. — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, i veterani e le rappresentanze delle società dei reduci delle patrie battaglie, devono presentare rispettivamente i documenti qui appresso descritti e pagare all'atto della partenza il prezzo complessivo per entrambe le corse (andata e ritorno).

6. — I veterani che si recano a Roma pel servizio d'onore alla tomba del Re Vittorio Emanuele II, devono rimettere alla stazione, da cui intraprendono il viaggio d'andata, una richiesta a stampa conforme al modello allegato *A*, rilasciata dal Comizio centrale romano, debitamente riempita in ogni sua parte e munita del bollo ad umido del Comizio stesso. Questa richiesta, che viene staccata da un registro a matrice, è composta di due sezioni, delle quali una vien ritirata dal bigliettario della stazione di partenza, l'altra, cioè lo scontrino, munita del bollo e completata dal bigliettario stesso, deve esser conservata dal titolare per giustificare, ad ogni invito del personale ferroviario, il possesso del biglietto a prezzo ridotto, e per servirsene nel viaggio di ritorno.

7. — Oltre alla consegna della richiesta, i veterani son tenuti a comprovare la loro qualità e lo scopo del viaggio, mediante presentazione di una carta di riconoscimento, conforme al modello allegato *B*, nonchè del libretto personale che ogni veterano deve possedere e nel quale son contenuti il regolamento per la guardia d'onore al Pantheon e lo specchietto dei servizi di guardia prestati.

8. — Le richieste per i veterani non sono più valevoli trascorsi tre mesi dalla data del rilascio, oppure se non vengono presentate, per l'andata a Roma, prima della scadenza del periodo entro il quale deve essere prestato il servizio d'onore.

9. — Pel viaggio di ritorno i veterani, oltre a comprovare come sopra la loro qualità mediante esibizione della carta di riconoscimento e del libretto personale, colla certificazione sull'uno e sull'altra del servizio di guardia prestato, devono presentare alla stazione di Roma lo scontrino della richiesta di cui all'articolo 6, onde sia reso valido per effettuare il viaggio stesso senza ulteriore pagamento.

10. — Il viaggio di ritorno deve essere intrapreso dalla stazione di Roma entro il quindicesimo giorno da quello in cui fu effettuato il viaggio d'andata risultante dal bollo ad umido apposto sulla richiesta dalla originaria stazione di partenza. Però per quei veterani che si trovassero costretti da malattia a prolungare il loro soggiorno a Roma oltre il termine prescritto di 15 giorni, gli scontrini pel ritorno saranno tenuti egualmente validi quantunque scaduti, ma alla condizione che contengano una dichiarazione firmata dal presidente del Comitato centrale munita del relativo bollo, dalla quale resulti che il veterano titolare, per sopraggiunta malattia, non ha potuto intraprendere il viaggio di ritorno nel termine prescritto.

11. — Il numero massimo dei viaggi di andata a Roma e ritorno, che ciascun veterano può effettuare a prezzo ridotto, è di *quattro* all'anno.

12. — Le rappresentanze elette rispettivamente dalle singole società dei reduci e dei superstiti delle patrie battaglie, che si recano a Caprera nell'anniversario della morte del generale Garibaldi, devono presentare alla stazione di partenza una richiesta a stampa conforme al modello allegato *C*, rilasciata dalla presidenza della Società a cui appartengono e vidimata dalla Prefettura o Sottoprefettura della provincia in cui la Società stessa risiede. Tale richiesta è composta di due sezioni delle quali, una vien ritirata dal bigliettario della stazione di partenza e l'altra, munita del bollo e completata dal bigliettario stesso, vien conservata dalle rappresentanze per giustificare il possesso dei biglietti a prezzo ridotto.

13. — Pel viaggio di ritorno le rappresentanze devono esibire alla stazione di partenza la sezione della richiesta, di cui sono in possesso, a forma dell'articolo precedente, onde sia resa valida per effettuare il viaggio stesso senza ulteriore pagamento.

14. — La riduzione dei prezzi di trasporto è accordata per un viaggio di andata e ritorno fra la stazione da cui muovono le rappresentanze e le stazioni di Genova, Livorno, Civitavecchia o Napoli. Però il viaggio di ritorno deve essere intrapreso dalla medesima stazione per la quale le rappresentanze effettuarono il viaggio d'andata.

15. — Qualora avvenga lo smarrimento di una richiesta, il presidente del Comitato centrale dei veterani o quelli delle Società dei reduci e dei superstiti delle patrie battaglie, secondo che l'indicato documento fu rilasciato dall'uno o dagli altri dei prefati presidenti, sono tenuti a darne immediato avviso alle Amministrazioni ferroviarie interessate.

16. — Le richieste e le carte di riconoscimento non conformi agli uniti modelli, quelle incomplete, non compilate regolarmente oppure corrette, alterate o non presentate in tempo opportuno, sono ritenute nulle e di nessun valore; perciò in tutti questi casi le amministrazioni ferroviarie non accordano rimborsi pei viaggi effettuati senza il godimento dei prezzi ridotti.

17. — I viaggiatori possono passare, previa domanda, da una classe inferiore ad una superiore, pagando la differenza fra la tariffa intera della classe in cui viaggiano e la tariffa intiera della classe in cui vogliono passare.

18. — Chi è trovato a viaggiare in classe superiore a quella portata dal biglietto o dalla richiesta, incorre, a forma dell'art. 31 delle tariffe e condizioni pei trasporti, nel pagamento della differenza fra il prezzo a tariffa intiera e della classe a cui aveva diritto e quello della classe abusivamente occupata, più di una sopratassa eguale alla differenza stessa.

19. — Chi viaggia sprovvisto dei documenti prescritti per giustificare la riduzione ottenuta, incorre, a forma dell'articolo 34 suddetto, nel pagamento, per tutto il percorso fatto ed accertato, della differenza fra l'importo del biglietto a prezzo ridotto e quello a tariffa intiera di un biglietto della classe in cui viaggiava, più di una sopratassa eguale alla differenza stessa.

20. — Chi è trovato sopra una linea diversa da quella indicata sul biglietto, o sulla richiesta rispetto al viaggio di ritorno, deve pagare l'importo a tariffa intiera per tutto il percorso fatto ed accertato.

21. — I portatori di richieste o di carte di riconoscimento non proprie, oppure alterate o falsificate, sono soggetti, a forma del precitato articolo 34, al pagamento del prezzo a tariffa intiera per tutto il percorso fatto ed accertato, più di una sopratassa eguale a tre volte il prezzo stesso, ed inoltre sono passibili delle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate, approvato con decreto in data 31 ottobre 1873, n. 1687 (Serie 2ª). Se la contravvenzione è accertata nel viaggio di ritorno, il pagamento a prezzo intero e la sopratassa sono dovuti anche per il viaggio d'andata.

22. — Le richieste e le carte di riconoscimento sono personali e sono pure personali i biglietti a prezzo ridotto emessi sulla loro presentazione: tanto chi li cede, quanto chi li acquista, come chi s'intromette nella cessione, incorre nelle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate, sopra citato.

23. — Il titolare per la richiesta dei veterani ed il capolista di quella per le rappresentanze delle Società dei reduci e dei superstiti delle patrie battaglie, ad ogni invito degli agenti ferroviari dovranno prestarsi ad accertare rispettivamente l'identità propria e dei rappresentanti indicati nella relativa richiesta, mediante una nuova firma sugli anzidetti documenti.

24. — Chi rilascia le richieste è responsabile della identità delle persone in esse nominate e risponde delle differenze di prezzo e relative sopratasse dovute all'amministrazione nel caso in cui si trattasse di persone che non avrebbero dovuto fruire della presente concessione.

25. — Tutte le norme e condizioni relative al trasporto dei viaggiatori in generale, sono estese ai trasporti dei veterani e delle rappresentanze delle Società dei reduci e superstiti delle patrie battaglie, in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.

Modello della richiesta di trasporto a prezzo ridotto dei veterani che si recano a Roma pel servizio d'onore alla tomba del Re Vittorio Emanuele II.

(MATRICE)

COMIZIO CENTRALE ROMANO
DEI VETERANI DELLA GUERRA 1848-49

CONSIGLIO DIRETTIVO.

Reg. N.°______ Richiesta N.°______

Richiesta rilasciata al signor (1)______

______ veterano della guerra 1848-49, per ottenere il trasporto a tariffa ridotta da (2)______ a **Roma** e ritorno, dovendo il medesimo prestare il servizio d'onore alla tomba di Re Vittorio Emanuele II, dal (3)______ 18___ al ______ 18___

Roma, il (4)______ 18___

Pel Consiglio direttivo
Il Presidente

______

(1) Cognome, nome e professione del veterano. (2) Stazione di partenza. (3) Periodo entro il quale dev'essere prestato il servizio d'onore. (4) Data del rilascio della richiesta.

(STEMMA DEL COMIZIO)

COMIZIO CENTRALE ROMANO
DEI VETERANI DELLA GUERRA 1848-49

CONSIGLIO DIRETTIVO.

Reg. N.°______ Richiesta N.°______

Il sottoscritto richiede il trasporto a prezzo ridotto per il signor______ (1), veterano della guerra 1848-49, da (2)______ a **Roma** e ritorno, dovendo il medesimo prestare il servizio d'onore alla tomba di Re Vittorio Emanuele II, dal (3)______ 18___ al ______ 18___

Roma, il (4)______ 18___

Bollo del comizio

Pel Consiglio direttivo
Il Presidente

______

Firma del titolare

______

Questa richiesta deve essere trattenuta dalla stazione di partenza, ed il titolare deve a partenza pagare anche l'importo del viaggio di ritorno.

Bollo della stazione di partenza

Distribuito il biglietto N.______ di (5)______ classe e riscosse lire (5)______

(1) Cognome, nome e professione del veterano. (2) Stazione di partenza. (3) Periodo entro il quale dev'essere prestato il servizio d'onore. (5) Data del rilascio della richiesta. (5) In tutte lettere.

(*Recto*) Allegao **A**.

(STEMMA DEL COMIZIO)

COMIZIO CENTRALE ROMANO
DEI VETERANI DELLA GUERRA 1848-49

CONSIGLIO DIRETTIVO.

Registro N.°______ Richiesta N.°______

Scontrino della *richiesta* rilasciata al signor (1)______ ______, veterano della guerra 1848-49, da servire per il ritorno da **Roma**, dove il medesimo ha prestato il servizio d'onore alla tomba di Re Vittorio Emanuele II, a (2)______ stazione originaria di partenza.

Roma, il (3)______ 18___

Bollo del comizio

Firma del titolare

______

Pel Consiglio direttivo
Il Presidente

______

(1) Nome, cognome e professione del veterano. (2) Stazione cui il veterano fa ritorno e che deve essere la stessa donde è partito. (3) Data del rilascio, che deve essere la stessa della richiesta.

Norme pel viaggio di ritorno.

a) il titolare non può effettuare il viaggio di ritorno trascorsi **quindici** giorni da quello di andata segnato dal bigliettario della stazione originaria nella casella a sinistra.

b) Il titolare all'atto di intraprendere il viaggio di ritorno deve presentare questo scontrino al bigliettario della stazione di *Roma*, affinchè il medesimo faccia l'occorrente *visto* nella casella a destra.

c) Questo scontrino, che tiene luogo di biglietto, deve dal titolare essere consegnato alla stazione di arrivo.

Casella riservata alla stazione di partenza per l'andata	**Casella riservata alla stazione di Roma**
Rilasciato il biglietto di (1)______ classe e riscosse lire (1)______ importo del viaggio di andata e di quello di ritorno. (2)______ il______ 18___ IL BIGLIETTARIO (3)	*Visto.* - Vale per il viaggio in (1)______ classe da **Roma** a (4)______ Roma, il______ 18___ IL BIGLIETTARIO (5)

(1) In tutte lettere. (2) Luogo di partenza. (3) Bollo della stazione di partenza. (4) Luogo di destinazione. (5) Bollo della stazione di Roma.

NB. *Le richieste da emettersi dal Comitato devono essere di formato doppio del presente modello.*

(Verso)

CONDIZIONI E NORME

(Articoli estratti del testo della tariffa).

4. — I viaggiatori possono valersi indistintamente dei convogli diretti, omnibus o misti aventi vetture della classe per la quale furono emessi i biglietti, eccettuati i convogli composti di sole carrozze di 1ª classe, quelli della valigia Indo-Europea e gli altri che fossero esclusi dagli orari ufficiali.

5. — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, i veterani devono presentare i documenti qui appresso descritti e pagare all'atto della partenza il prezzo complessivo per entrambe le corse (andata e ritorno).

6. — I veterani devono rimettere alla stazione da cui intraprendono il viaggio la presente richiesta, rilasciata dal Comizio centrale romano, debitamente riempita in ogni sua parte e munita del bollo ad umido del Comizio stesso. Questa richiesta, che viene staccata da un registro a matrice, è composta di due sezioni, delle quali una vien ritirata dal bigliettario della stazione di partenza, l'altra, cioè lo scontrino, munita del bollo e completata dal bigliettario stesso, deve esser conservata dal titolare per giustificare, ad ogni richiesta del personale ferroviario, il possesso del biglietto a prezzo ridotto e per servirsene nel viaggio di ritorno.

7. — Oltre alla consegna della richiesta, i veterani sono tenuti a comprovare la loro qualità e lo scopo del viaggio, mediante presentazione della carta di riconoscimento, nonchè del libretto personale che ogni veterano deve possedere.

8. — Le richieste non sono più valevoli trascorsi *tre mesi* dalla data del rilascio, oppure se non vengono presentate per l'andata a Roma prima della scadenza del periodo entro il quale deve essere prestato il servizio d'onore.

9. — Pel viaggio di ritorno i veterani, oltre a comprovare come sopra la loro qualità mediante esibizione della carta di riconoscimento e del libretto personale, con la certificazione sull'uno e sull'altra del servizio di guardia prestato, devono presentare alla stazione di Roma lo scontrino della richiesta di cui all'articolo 6, onde sia reso valido per effettuare il viaggio stesso senza ulteriore pagamento.

10. — Il viaggio di ritorno deve essere intrapreso dalla stazione di Roma entro il quindicesimo giorno da quello in cui fu effettuato il viaggio d'andata, risultante dal bollo ad umido apposto sulla richiesta dalla originaria stazione di partenza. Però per quei veterani che si trovassero costretti da malattia a prolungare il loro soggiorno a Roma oltre il termine prescritto di 15 giorni, gli scontrini pel ritorno saranno tenuti egualmente validi quantunque scaduti, ma alla condizione che contengano una dichiarazione firmata dal Presidente del Comitato centrale, munita del relativo bollo, dalla quale risulti che il veterano titolare, per sopraggiunta malattia, non ha potuto intraprendere il viaggio di ritorno nel termine prescritto.

11. — Il numero massimo dei viaggi di andata a Roma e ritorno, che ciascun veterano può effettuare a prezzo ridotto, è di quattro all'anno.

16. — Le richieste e le carte di riconoscimento incomplete, non compilate regolarmente, oppure corrette, alterate o non presentate in tempo opportuno, sono ritenute nulle e di nessun valore; perciò in tutti questi casi le Amministrazioni ferroviarie non accordano rimborsi pei viaggi effettuati senza il godimento dei prezzi ridotti.

17. — I viaggiatori possono passare, previa domanda, da una classe inferiore ad una superiore, pagando la differenza fra la tariffa intiera della classe in cui viaggiano e la tariffa intiera della classe in cui vogliono passare.

18. — Chi è trovato a viaggiare in classe superiore a quella portata dal biglietto o dalla richiesta, incorre, a forma dell'art 34 delle tariffe e condizioni pei trasporti, nel pagamento della differenza fra il prezzo a tariffa intiera della classe a cui aveva diritto e quello della classe abusivamente occupata, più di una sopratassa eguale alla differenza stessa.

19. — Chi viaggia sprovvisto dei documenti prescritti per giustificare la riduzione ottenuta, incorre, a forma dell'art. 34 suddetto, nel pagamento per tutto il percorso fatto ed accertato, della differenza fra l'importo del biglietto a prezzo ridotto e quello a tariffa intiera di un biglietto della classe in cui viaggiava, più di una sopratassa eguale alla differenza stessa.

20. — Chi è trovato sopra una linea diversa da quella indicata sul biglietto o sulla richiesta, rispetto al viaggio di ritorno, deve pagare l'importo a tariffa intiera per tutto il percorso fatto ed accertato.

21. — I portatori di richieste o di carte di riconoscimento non proprie, oppure alterate o falsificate, sono soggetti, a forma del precitato art. 34, al pagamento del prezzo a tariffa intiera per tutto il percorso fatto ed accertato, più di una sopratassa eguale a tre volte il prezzo stesso, ed inoltre sono passibili delle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate, approvato con Reale decreto in data 31 ottobre 1873, n. 1687 (Serie 2ª). Se la contravvenzione è accertata nel viaggio di ritorno, il pagamento a prezzo intiero e la sopratassa sono dovuti anche per il viaggio d'andata.

22. — Le richieste e le carte di riconoscimento sono personali e sono pure personali i biglietti a prezzi ridotti emessi sulla loro presentazione: tanto chi li cede, quanto chi li acquista, come chi s'intromette nella cessione, incorre nelle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate sopra citato.

23. — Il titolare della richiesta, ad ogni invito degli agenti ferroviari, è tenuto ad accertare la propria identità mediante una nuova firma sullo scontrino.

24. — Chi rilascia le richieste è responsabile della identità delle persone in esse nominate, e risponde delle differenze di prezzo e relative sopratasse dovute all'Amministrazione, nel caso in cui si trattasse di persone che non avrebbero dovuto fruire della presente concessione.

25. — Tutte le norme e condizioni relative al trasporto dei viaggiatori in generale sono estese ai trasporti dei veterani in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.

Modello della carta di riconoscimento di cui sono muniti i veterani che si recano a Roma pel servizio d'onore alla tomba del Re Vittorio Dmanuele II.

(Parte esterna)

Allegato B.

Avvertenze

I veterani ascritti al Comitato centrale od ai Comitati ad esso affigliati e non residenti in Roma, che intendono prestar servizio di guardia d'onore alla tomba del Re Vittorio Emanuele II al Pantheon, devono notificare alla Presidenza del Comitato in Roma la data della loro partenza prima del giorno 25 del mese precedente a quello in cui si dispongono a partire.

La Presidenza si farà premura di darne annunzio alla Direzione dei Sotto-comitati od ai singoli soci e di far pervenire al socio partente la tessera di riconoscimento.

Il socio veterano arrivato a Roma avrà cura di presentarsi sollecitamente alla sede del Comitato centrale per ivi prendere le istruzioni e la consegna del servizio secondo il turno che gli verrà assegnato.

Avrà poi l'avvertenza prima di partire da Roma di presentarsi nuovamente alla Presidenza stessa per prendere commiato e riportare il certificato di prestato lodevole servizio.

Il veterano prestando servizio, se ne ha il diritto, deve vestire la grande tenuta della divisa dell'arma a cui appartiene; se non ha tale diritto vestirà alla borghese in abito tutto nero, o almeno nel modo il più decente possibile. In ogni caso porterà tutte le decorazioni di cui è fregiato, non che il distintivo del Comitato.

Il titolare dovrà seco portare la copia ad esso intestata del regolamento per la guardia d'onore al Pantheon, promulgato dal Comitato centrale romano il 30 aprile 1883, e ciò onde possano in detto esemplare essere annotati i servizi di guardia debitamente adempiuti.

(Stemma del Comizio)

COMITATO CENTRALE ROMANO DEI VETERANI

1848-49

SERVIZIO DI GUARDIA D'ONORE

ALLA TOMBA

DEL RE VITTORIO EMANUELE II

NEL PANTHEON A ROMA

(Parte interna)

COMITATO CENTRALE ROMANO DEI VETERANI

1848-49

Sotto Comitato di____________

*N.°*______

Il socio ____________________
residente a ____________________ inscritto al N° ______ di matricola generale, si recherà nella ____ª quindicina del mese di ____________ dell'anno ______ per ivi prestare servizio di guardia d'onore alla tomba di Vittorio Emanuele II.

Rilascia la presente carta di riconoscimento per assistenza del Comitato centrale romano e per ogni altra emergenza.

Roma, ____________ 18___

Il Presidente

____

Il Relatore

____

La Presidenza del Comitato centrale romano dei veterani 1848-49 attesta che il socio contro nominato, cui venne assegnato il seguente turno di guardia ____________________

____

____

____

ha adempiuto lodevolmente il suo servizio, ed è stato inscritto al numero ______ per il conseguimento della medaglia istituita coi decreti 24 luglio 1878 e 1° gennaio 1880.

Roma, addì ____________ 18___

La Presidenza

____

Modello della richiesta di trasporto a prezzo ridotto delle rappresentanze elette dalle Società dei reduci e dei superstiti delle patrie battaglie, che si recano a Caprera nell'anniversario della morte del generale Garibaldi.

TRASPORTI SULLE STRADE FERRATE DELLE RAPPRESENTANZE DEI REDUCI E DEI SUPERSTITI DELLE PATRIE BATTAGLIE

RICHIESTA di trasporto a prezzo ridotto delle rappresentanze elette rispettivamente dalle Società dei reduci e dei superstiti delle patrie battaglie che si recano a Caprera nell'anniversario della morte del **generale Garibaldi.**

(1) ____________________

____

Il sottoscritto richiede il trasporto a prezzo ridotto da (2) ______ da (3) ______ a (3) ______ in carrozze di ___ᵃ classe di N. (4) ______ (5) ______ appartenenti alla Società predetta.

Bollo della Società

______ li ______ 18__

Il Presidente

____

Visto per l'autenticazione della richiesta:

Bollo della Prefettura

Il Prefetto

____

Firma del rappresentante capolista

____

Rilasciato il biglietto speciale N. ______ e riscosse L. (4) ______ importo del viaggio d'andata e ritorno.

Bollo della stazione di partenza

____

(1) Titolo e sede della Società. — (2) Stazione di partenza. — (3) Stazione di arrivo, cioè: *Genova*, *Livorno*, *Civitavecchia* o *Napoli*. — (4) In tutte lettere. — (5) Reduci o superstiti.

NB. — Questa sezione deve essere staccata dal bigliettario della stazione di partenza per l'andata.

(*Recto*) Allegato **C.**

RICHIESTA di trasporto a prezzo ridotto delle rappresentanze elette rispettivamente dalle Società dei reduci e dei superstiti delle patrie battaglie che si recano a Caprera nell'anniversario della morte del **generale Garibaldi.**

(1) ____________________

Il sottoscritto richiede il trasporto a prezzo ridotto da (2) ______ a (3) ______ in carrozze di ___ᵃ classe N. (4) ______ (5) ______ delle patrie battaglie, qui retro nominati, tutti appartenenti alla Società (1) ______

____

Bollo della Società

______ li ______ 18__

Il Presidente

____

Bollo della Prefettura

Visto: *Il Prefetto*

____

Firma del rappresentante capolista

____

Rilasciato il biglietto speciale N ______ e riscosse lire (4) ______ importo del viaggio d'andata e di quello di ritorno.	Bollo della stazione di partenza per l'andata

Vidimazione della richiesta pel viaggio di ritorno

Visto: Buono pel viaggio di N. (4) ______ (5) ______ della Società sopraindicata da (6) ______ a (7) ______

Bollo della stazione di partenza pel ritorno

Il Bigliettario

____

NB. — All'atto della partenza per l'*andata* deve esser pagato il prezzo per l'intiero viaggio di andata e ritorno.
Nel *viaggio di ritorno*, la presente richiesta deve esser presentata al bigliettario della stazione di partenza per la vidimazione; essa tien luogo del biglietto pel ritorno nella stessa classe o per lo stesso percorso che nel viaggio d'andata e deve esser consegnata alla stazione di arrivo.

(1) Titolo e sede della Società. — (2) Stazione di partenza. — (3) Stazione di arrivo, cioè: *Genova*, *Livorno*, *Civitavecchia* o *Napoli*. — (4) In tutte lettere. — (5) Reduci o superstiti. — (6) Stazione di partenza, cioè: *Genova*, *Livorno*, *Civitavecchia* o *Napoli*. — (7) Stazione di arrivo.

NB. — *Le richieste da emettersi dalle Società dei reduci devono essere di formato una volta e mezza del presente modello.*

(*Verso*)

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Numero d'ordine	COGNOME E NOME

Condizioni e norme.

(*Articoli estratti dal testo della tariffa*).

4. — I viaggiatori possono valersi indistintamente dei convogli diretti, omnibus o misti aventi vetture della classe per la quale furono emessi i biglietti, eccettuati i convogli composti di sole carrozze di 1ª classe, quelli della valigia Indo-Europea e gli altri che fossero esclusi dagli orari ufficiali.

12. — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, le rappresentanze elette rispettivamente dalle singole Società dei reduci e dei superstiti delle patrie battaglie, che si recano a Caprera nell'anniversario della morte del generale Garibaldi, devono presentare alla stazione di partenza la presente richiesta, rilasciata dalla Presidenza della Società a cui appartengono e vidimata dalla Prefettura o Sottoprefettura della provincia in cui la Società stessa risiede. Tale richiesta è composta di due sezioni, delle quali una vien ritirata dal bigliettario della stazione di partenza, e l'altra, munita del bollo e completata dal bigliettario stesso, viene conservata dalle rappresentanze per giustificare il possesso dei biglietti a prezzo ridotto.

13. — Pel viaggio di ritorno le rappresentanze devono esibire alla stazione di partenza la sezione della richiesta, di cui sono in possesso, a forma dell'articolo precedente, onde sia resa valida per effettuare il viaggio stesso senza ulteriore pagamento.

14. — La riduzione dei prezzi di trasporto è accordata per un viaggio di andata e ritorno fra la stazione da cui muovono le rappresentanze e le stazioni di Genova, Livorno, Civitavecchia o Napoli. Però il viaggio di ritorno deve essere intrapreso dalla medesima stazione per la quale le rappresentanze effettuarono il viaggio d'andata.

16. — Le richieste incomplete, non compilate regolarmente, oppure corrette, alterate o non presentate in tempo opportuno, sono ritenute nulle e di nessun valore; perciò in tutti questi casi le Amministrazioni ferroviarie non accordano rimborsi pei viaggi effettuati senza il godimento dei prezzi ridotti.

17. — I viaggiatori possono passare, previa domanda, da una classe inferiore ad una superiore, pagando la differenza fra la tariffa intiera della classe in cui viaggiano e la tariffa intiera della classe in cui vogliono passare.

18. — Chi è trovato a viaggiare in classe superiore a quella portata dal biglietto o dalla richiesta, incorre, a forma dell'art. 34 delle tariffe e condizioni pei trasporti, nel pagamento della differenza fra il prezzo a tariffa intiera della classe a cui aveva diritto e quello della classe abusivamente occupata, più di una sopratassa eguale alla differenza stessa.

19. — Chi viaggia sprovvisto dei documenti prescritti per giustificare la riduzione ottenuta, incorre, a forma dell'art. 34 suddetto, nel pagamento, per tutto il percorso fatto ed accertato, della differenza fra l'importo del biglietto a prezzo ridotto e quello a tariffa intiera di un biglietto della classe in cui viaggiava, più di una sopratassa eguale alla differenza stessa.

20. — Chi è trovato sopra una linea diversa da quella indicata sul biglietto o sulla richiesta rispetto al viaggio di ritorno, deve pagare l'importo a tariffa intiera per tutto il percorso fatto ed accertato.

21. — I portatori di richieste non proprie, oppure alterate o falsificate, sono soggetti, a forma del precitato articolo 34, al pagamento del prezzo a tariffa intiera per tutto il percorso fatto ed accertato, più di una sopratassa eguale a tre volte il prezzo stesso, ed inoltre sono passibili delle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate, approvato con Reale decreto in data 31 ottobre 1873, n. 1687 (Serie 2ª). Se la contravvenzione è accertata nel viaggio di ritorno, il pagamento a prezzo intero e la sopratassa sono dovuti anche per il viaggio d'andata.

22. — Le richieste sono personali e sono pure personali i biglietti a prezzo ridotto emessi sulla loro presentazione; tanto chi li cede, quanto chi li acquista, come chi s'intromette nella cessione, incorre nelle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate sopracitate.

Il capolista della richiesta, ad ogni invito degli agenti ferroviari, dovrà presentarsi ad accertare l'identità dei viaggiatori, mediante una nuova firma sulla richiesta stessa.

24. — Chi rilascia le richieste è responsabile della identità delle persone in esse nominate e risponde delle differenze di prezzo e relative sopratasse dovute all'Amministrazione, nel caso in cui si trattasse di persone che non avrebbero dovuto fruire della presente concessione.

25. — Tutte le norme e condizioni relative al trasporto dei viaggiatori in generale, sono estese ai trasporti delle rappresentanze delle Società dei reduci e dei superstiti delle patrie battaglie, in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.

IX. — *Trasporti delle compagnie teatrali ed assimilate.*

(Concessione n. 13 — Appendice 1ª all'allegato E)

Tariffe.

1. Alle compagnie teatrali ed assimilate, è accordato il ribasso del *cinquanta per cento* sulle tariffe generali pel trasporto delle persone e delle cose.

2. Le compagnie ammesse a fruire di tale ribasso sono le seguenti:

a) compagnie drammatiche, di canto, di ballo e le bande musicali regolarmente costituite, purchè composte di almeno dieci persone o paganti per tal numero;

b) compagnie equestri, compagnie proprietarie di serragli di bestie feroci, di giostre, di marionette, di gabinetti ottici, di fisica, di storia naturale, compagnie di saltimbanchi, di suonatori ambulanti, di prestigiatori, di areonauti e simili, purchè composte di almeno quattro individui o paganti per tal numero;

c) gli artisti drammatici, di compagnie equestri, di canto e di ballo che cessano di far parte della compagnia cui appartengono, purchè in numero non inferiore a quattro o paganti per tal numero.

3. I prezzi delle tariffe ridotte del cinquanta per cento sono stabiliti come appresso:

Persone.

Prima classe . .	L. 0.0594	per viaggiatore e per chilometro.
Seconda classe .	» 0.0416	
Terza classe . .	» 0.0269	

I ragazzi di età fra i tre e i sette anni, sono trasportati alla metà dei prezzi suindicati, e per il computo del numero minimo di persone, due ragazzi di tale età contano per una persona.

Effetti ed attrezzi a grande velocità.

L 0.226 per tonnellata e per chilometro.

Effetti ed attrezzi a piccola velocità.

PREZZI	DISTINZIONE IN CLASSI							
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe	5ª classe	6ª classe	7ª classe	8ª classe
Per tonnellata e per chilometro . .	0.0816	0.0714	0.0612	0.0510	0.0408	0.0357	0.0306	0.0255
Diritto fisso per tonnellata	2.04	2.04	2.04	2.04	2.04	1.224	1.224	1.224

Il diritto fisso comprende il carico, lo scarico e la spesa di stazione. Se il trasporto deve percorrere le linee di tre o più Amministrazioni, oltre il diritto fisso, si applica, per ciascuna Amministrazione intermedia, quello supplementare di lire 0.306 per tonnellata, se trattasi di merci delle prime cinque classi, e di lire 0.153 per tonnellata se trattasi di merci di 6ª, 7ª e 8ª classe.

Alle spedizioni che transitano l'Appennino si applica inoltre la sovratassa di cui al capo XVI delle tariffe e condizioni pei trasporti.

Nessuna riduzione è concessa sui prezzi minimi per ogni spedizione o per ogni vagone, i quali sono riscossi come pei trasporti ordinari.

Condizioni e norme.

4. Per i trasporti fra il continente e la Sicilia è dovuta la intera tassa per la traversata dello stretto di Messina.

5. I biglietti sono valevoli per viaggiare indistintamente in convogli diretti, omnibus o misti, aventi carrozze della classe per la quale sono emessi, eccettuati quelli composti di sole carrozze di 1ª classe, quelli della valigia Indo-Europea e gli altri che fossero esclusi dagli orari ufficiali. I componenti le compagnie sono tenuti a viaggiare tutti col medesimo convoglio e possibilmente riuniti classe per classe.

6. Per ottenere l'applicazione delle tariffe ridotte, i direttori delle compagnie e delle bande musicali devono redigere apposita domanda in doppio esemplare, anche manoscritta, che risponda all'annesso modello e trasmetterla all'Amministrazione dalla quale dipende la stazione di partenza, sia direttamente, sia per mezzo dei capi stazione. Tale domanda deve essere presentata almeno *cinque giorni* prima di quello fissato per la partenza delle persone o per la consegna degli effetti e degli attrezzi, quando venga consegnata ai capi stazione; detto termine sarà di *otto giorni* quando la domanda venga spedita a mezzo postale. Se l'Amministrazione ferroviaria trova la domanda regolare, ne restituisce un esemplare vistato alla compagnia e le trasmette apposito buono perchè essa possa presentare entrambi questi documenti alla stazione di partenza per ottenere la riduzione sui prezzi di trasporto.

7. Le bande musicali nel numero di almeno 10 persone, come stabilisce l'articolo 1°, purchè viaggianti in uniforme, possono ottenere l'applicazione delle tariffe ridotte direttamente dai capi stazione, semprechè presentino ai medesimi la domanda di cui sopra almeno *due ore* prima della partenza del convoglio col quale intendono viaggiare. Le stesse bande musicali in numero di 20 o più persone debbono presentare la domanda almeno *sei ore* prima della partenza. Sia in un caso, che nell'altro, le domande devono accennare alla circostanza che i componenti le bande viaggiano in uniforme, ed all'atto della consegna al capo stazione di siffatte domande devesi depositare, a titolo di caparra, la somma di lire 10, che rimarrà acquisita all'Amministrazione ferroviaria, ove il viaggio non abbia luogo col treno indicato nella domanda stessa.

8. Tutte le domande devono essere vistate e bollate dall'autorità di pubblica sicurezza, o, in mancanza di questa, dal sindaco del luogo di partenza, in modo che sia attestata la identità della compagnia o della banda musicale, nonchè quella delle persone che la compongono. Per le bande musicali è ammesso che, tanto pel viaggio di andata, come per quello di ritorno, la domanda da presentarsi sia vidimata dalla stessa autorità del luogo ove risiedono i componenti le bande stesse.

9. Ogni domanda deve specificare la classe nelle quale le singole persone debbono viaggiare ed il peso, almeno approssimativo, degli effetti ed attrezzi da trasportarsi, sia come bagaglio, sia come merce a grande od a piccola velocità.

Le Amministrazioni ferroviarie non accordano la concessione per gli effetti od attrezzi quando le compagnie teatrali od assimilate non viaggiano nelle precise condizioni prescritte dall'art. 2.

10. Per le persone menzionate al paragrafo c) dell'art. 2, la domanda di cui sopra, oltre ad essere debitamente certificata come prescrive l'art. 8, deve anche essere completata dalla dichiarazione del direttore della compagnia dalla quale gli artisti si sciolgono.

11. Non sono tenute valide le domande incomplete od irregolari oppure corrette od alterate e non vien dato corso a quelle non presentate in tempo utile o fatte per mezzo del telegrafo.

12. L'Amministrazione non accorda rimborso nel caso di domande presentate dopo l'effettuazione del trasporto.

13. Le compagnie teatrali od assimilate devono presentare in tempo utile alla stazione di partenza i buoni ricevuti dall'Amministrazione ferroviaria pel trasporto, affine di acquistare i biglietti ed eseguire la spedizione dei bagagli a prezzo ridotto.

Pel trasporto degli effetti ed attrezzi debbono unire i buoni alle re-

lative note di spedizione o lettere di porto, sulle quali deve sempre figurare come mittente e destinatario la persona cui sono intestati i buoni.

14. I viaggiatori sono tenuti a presentare i biglietti, i buoni e l'esemplare della domanda di cui all'art. 6, che serve a giustificare la riduzione ottenuta, ad ogni richiesta del personale ferroviario, ed a riconsegnarli alla stazione di arrivo.

Il richiedente, ad ogni invito degli agenti ferroviari, è altresì tenuto ad accertare l'identità dei viaggiatori, mediante una nuova firma sulla domanda.

15. Ai singoli componenti le compagnie teatrali ed assimilate non sono concesse fermate intermedie; chi si ferma ad una stazione precedente a quella di destinazione perde il diritto di continuare il viaggio. Sono invece ammesse le fermate nei limiti previsti dall'allegato 7 alle tariffe e condizioni pei trasporti, quando le fermate stesse siano specificate nella domanda e se ne possa quindi fare annotazione sui buoni, e semprechè siano fatte da tutta la Compagnia.

16. I viaggiatori di 2ª e 3ª classe possono passare, previa domanda, ad una classe superiore, pagando la differenza fra la tariffa intiera della classe in cui viaggiano e la tariffa intiera della classe in cui vogliono passare.

17. Chi è trovato in classe superiore a quella portata dal biglietto, incorre, a forma dell'art. 34 delle tariffe e condizioni pei trasporti, nel pagamento della differenza fra il prezzo a tariffa intiera della classe a cui aveva diritto e quello della classe abusivamente occupata, più di una sopratassa uguale alla differenza stessa.

18. Se durante il viaggio od all'arrivo la Compagnia non esibisce il documento che l'Amministrazione le rilascia per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti, nonchè la domanda di cui all'art. 6, deve pagare a forma dell'art. 34 suddetto, e per il percorso fatto ed accertato, la differenza fra l'importo dei biglietti a prezzo ridotto e quello a tariffa intiera di altrettanti biglietti della classe occupata, più una sopratassa uguale a quella differenza stessa.

19. Chi è trovato sopra una linea diversa da quella indicata sul biglietto, deve pagare l'importo di un biglietto a tariffa intera per tutto il percorso irregolarmente effettuato.

20. I portatori di biglietti a prezzo ridotto ottenuti mediante documenti non proprii od intestati a persone non appartenenti alla Compagnia a cui fu concessa la riduzione, oppure mediante documenti alterati o falsificati, sono soggetti, a forma del precitato articolo 34, al pagamento del prezzo a tariffa intiera, più di una sopratassa uguale a tre volte il prezzo stesso, ed inoltre sono passibili delle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate, approvato con Regio decreto in data 31 ottobre 1873, num. 1687 (Serie 2ª).

21. È proibita la cessione in qualsiasi modo dei documenti che servono per ottenere la riduzione sui prezzi di trasporto, intendendo l'Amministrazione di concedere la riduzione di prezzo a quelle sole ed identiche compagnie alle quali furono intestati. I contravventori a questa disposizione, ossia tanto chi cede, quanto chi acquista i documenti predetti, come chi s'intromette nella cessione, incorrono nelle penalità stabilite dal regolamento di polizia e di sicurezza delle strade ferrate sopracitato e sono quindi denunziati all'autorità giudiziaria pei procedimenti di legge.

22. Gli effetti personali dei componenti le compagnie teatrali ed assimilate possono essere trasportati anche come bagagli al prezzo sopra stabilito per la grande velocità, alla condizione però che il loro peso non ecceda *cinquanta* chilogrammi per ogni persona adulta, e *venticinque* chilogrammi per ogni ragazzo fra i tre ed i sette anni.

23. Gli strumenti delle bande musicali possono essere trasportati senza pagamento nelle carrozze ove prendono posto i musicanti, purchè non riescano d'ingombro per gli altri viaggiatori, oppure possono essere spediti come bagaglio alle condizioni stabilite dall'articolo precedente.

24. Gli effetti ed attrezzi caricati entro furgoni sono trasportati senza aumento sul prezzo stabilito dalla tariffa generale pei veicoli, semprechè il peso cumulato dei furgoni e degli effetti od attrezzi non ecceda le tre tonnellate per ogni furgone. Al peso eccedente si applicano i prezzi ridotti sopra stabiliti, secondo che il trasporto ha luogo a grande od a piccola velocità.

25. Sulle spedizioni degli effetti ed attrezzi l'Amministrazione non accorda spese anticipate.

26. Ogni abuso o tentativo di abuso a danno dell'Amministrazione, sia pel trasporto delle persone che delle cose, avrà per conseguenza l'immediata applicazione dei prezzi in base alle tariffe e condizioni generali all'intero trasporto, esclusa qualsiasi tariffa speciale, oltre le penalità delle prescritte sopratasse, e la cessazione di ogni ulteriore favore.

Le compagnie teatrali ed assimilate sono, come di regola, tenute a rifondere le somme eventualmente riscosse in meno del dovuto pei trasporti delle persone e delle cose, ed in caso di rifiuto a tali rimborsi, le Amministrazioni ferroviarie cessano da ogni ulteriore concessione alla compagnia, senza pregiudizio dei procedimenti di legge pel ricupero delle somme loro dovute.

27. Per gli effetti della responsabilità che incombe alle Amministrazioni ferroviarie, i trasporti delle compagnie teatrali ed assimilate s'intendano eseguiti in base alle condizioni delle tariffe speciali.

28. Tutte le norme e condizioni applicabili alle tariffe generali, comprese quelle stabilite nella nomenclatura e classificazione delle merci, sono pure estese ai trasporti delle compagnie teatrali ed assimilate, in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.

Modello della richiesta di trasporto a prezzo ridotto delle compagnie teatrali ed assimilate.

Il sottoscritto (1) ____________________
nella sua qualità di (2) ____________________
____________ richiede il trasporto colle riduzioni portate dalle vigenti tariffe da (3) ____________ a
(4) ____________ via ____________ delle persone nominate nell'elenco qui a tergo, tutte appartenenti alla (5) ____________ cioè:

1ª Cl. Persone N° ______ Ragazzi N° ______
2ª » » » ______ » » ______
3ª » » » ______ » » ______

Chiede inoltre il trasporto a prezzo ridotto, per la suindicata percorrenza, degli effetti teatrali della compagnia, cioè:

Kg. ______ bagaglio
» ______ merce a grande velocità
N° ______ furgoni a grande velocità pesanti rispettivamente:
(6) Kg. ______ compresi kg. ______ di effetti
(6) » ______ » » ______ »
(6) » ______ » » ______ »

Kg. ______ merce a piccola velocità
N° ______ furgoni a piccola velocità pesanti rispettivamente:
(6) Kg. ______ compresi kg. ______ di effetti
(6) » ______ » » ______ »
(6) » ______ » » ______ »

____________ il ____________ 188__

Firma del richiedente (1)

____

(1) Nome e cognome del richiedente, cioè del capo lista delle persone che viaggiano. — (2) Direttore della Compagnia N. N., o Banda musicale N. N., ovvero *artista che cessa di far parte della compagnia N. N.* — (3) Stazione di partenza. — (4) Stazione di destinazione. — (5) Compagnia o Banda musicale predetta. — (6) Nel caso contengano effetti od attrezzi, indicarne separatamente il peso per ogni singolo furgone.

Avvertenza.

Dichiarazione da servire pei viaggi degli artisti drammatici, di compagnie equestri, di canto e di ballo (in numero non inferiore a *quattro* o paganti per tal numero), che cessano di far parte della compagnia cui appartengono, da rilasciarsi dal Direttore:

« Il sottoscritto dichiara che gli artisti retronominati, cessando da oggi di appartenere alla compagnia ____________
« da lui diretta, intraprendono il viaggio suaccennato per (*a*) ____________

____________ il ____________ 188__

Il Direttore della compagnia

____

(*a*) Indicare il motivo del viaggio.

N. d'ordine	COGNOME E NOME (per i ragazzi indicare l'età)	N. d'ordine	COGNOME E NOME (per i ragazzi indicare l'età)

Visto per la identità della (1) ____________ ____________ nonchè de' suoi componenti, quali risultano dal presente elenco.

____________ il ____________ 188__

IL (2) ____________

Firma del richiedente

____

Bollo

(1) Compagnia o Banda N. N.
(2) Questore o Sindaco.

XII. — *Trasporto di emigrati italiani che rimpatriano.*

(Concessione n. 16. — Appendice 1 all'allegato E).

Tariffa.

1. Agli emigrati italiani, che rimpatriano dall'estero, è accordata la riduzione del *cinquanta* per cento sul prezzo dei biglietti ordinari di 3ª classe, applicandosi quindi il prezzo di lire 0.0269 per ogni viaggiatore e per chilometro, per la percorrenza dai porti di mare, oppure dalle stazioni di frontiera a quella a cui sono diretti.

2. I ragazzi di età tra i tre e i sette anni sono trasportati alla metà del prezzo suindicato; quelli di età inferiore ai tre anni sono trasportati gratuitamente.

Condizioni e norme.

3. Per i viaggi fra il continente e la Sicilia è dovuta l'intera tassa per la traversata dello stretto di Messina.

4. I biglietti valgono per viaggiare indistintamente in convogli diretti, omnibus o misti, aventi carrozze di 3ª classe, eccettuati quelli che fossero esclusi dagli orari ufficiali.

5. — Per ottenere la riduzione concessa dalla presente tariffa, gl emigrati debbono rimettere alla stazione di partenza una richiesta a stampa, conforme al modello qui unito, debitamente riempita in ogni sua parte e munita della firma e del bollo dell'autorità consolare che l'avrà rilasciata.

6. — Detta richiesta, che viene staccata da appositi registri a matrice, è composta di due sezioni, delle quali una, e precisamente quella intestata *richiesta* deve essere ritirata dal bigliettario della stazione di partenza; l'altra, intestata *scontrino*, deve portare sul tergo il bollo della stazione, indicante il giorno ed il convoglio con cui si effettua il viaggio, e deve esser conservata dai titolari per esibirla ad ogni invito del personale ferroviario e consegnarla poi insieme al biglietto alla stazione di arrivo.

7 — Le richieste non sono più valevoli, trascorsi tre mesi dalla data del rilascio.

8. — Le richieste presentate ad una stazione diversa da quella in esse indicata, quelle non compilate regolarmente, incomplete, corrette, alterate, o non presentate in tempo opportuno, e quelle infine che non fossero del tutto identiche al modello qui unito, sono ritenute nulle e di nessun valore.

9. — La riduzione è concessa unicamente pei viaggi in carrozze di 3ª classe; quindi non è permesso ai portatori di biglietti a prezzo ridotto il passaggio ad una classe superiore.

10. — Chi è trovato a viaggiare in classe superiore a quella portata dal biglietto, oltre a discendere e riprender posto in 3ª classe, è tenuto, a forma dell'articolo 34 delle tariffe e condizioni pei trasporti, al pagamento della differenza, per tutto il percorso fatto in classe superiore, fra il prezzo a tariffa intiera della classe a cui aveva diritto e quello della classe abusivamente occupata, più di una sopratassa uguale alla differenza stessa.

11. — Chi viaggia sprovvisto dello scontrino di cui all'articolo 6, è sottoposto, a forma dell'articolo 34 suddetto, al pagamento per il percorso fatto ed accertato, della differenza fra l'importo del biglietto a prezzo ridotto e quello a tariffa intiera della classe in cui viaggiava, più di una sopratassa uguale alla differenza stessa.

12. — Chi è trovato sopra una linea diversa da quella indicata sul biglietto, deve pagare l'importo a tariffa intiera per tutto il percorso irregolarmente effettuato.

13. — I portatori di biglietti ottenuti mediante richieste alterate o falsificate sono soggetti, a forma del precitato art. 34, al pagamento del prezzo a tariffa intiera per tutto il percorso fatto ed accertato, più di una sopratassa eguale a tre volte il prezzo stesso, ed inoltre sono passibili delle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate, approvato con R. decreto in data 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª).

14. — Le richieste sono personali e lo sono pure i biglietti a prezzo ridotto emessi sulla loro presentazione; tanto chi li cede, quanto chi li acquista, come chi s'intromette nella cessione, incorre nelle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate sopra citato.

15. — Chi rilascia la richiesta è responsabile della indennità delle persone in essa nominate e risponde delle differenze di prezzo e relative sovratasse dovute all'amministrazione, nel caso in cui si trattasse d'individui che non avrebbero dovuto fruire della presente concessione.

16. — Tutte le norme e condizioni relative al trasporto dei viaggiatori in generale, sono estese ai trasporti degli emigrati italiani che rimpatriano dall'estero, in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.

Modello della richiesta di trasporto a prezzo ridotto degli emigrati italiani che rimpatriano.

(Recto)

Consolato *di* (1)______________

MATRICE DELLA RICHIESTA DI TRASPORTO

A PREZZO RIDOTTO SULLE STRADE FERRATE

per emigrati italiani che rimpatriano

N.° (2) ______

Si richiede il capo stazione di (3) ______ di voler rilasciare il biglietto a prezzo ridotto del 50 per cento per (4) ______ in vetture di terza classe a N.° (5) ______ persone di cui N.______ ragazzi di età dai 3 ai 7 anni, che devono recarsi a ______ per rimpatriare, essendo sprovviste di mezzi.

L___ person___ cui si rilascia la presente si chiama___:

____

____

____

____

____

____

(6)______ li ______ 188___

Il Console di ______________

(1) Residenza del consolato.
(2) Numero d'ordine.
(3) Stazione di partenza.
(4) Stazione di destinazione.
(5) In tutte lettere.
(6) Luogo e data del rilascio.

RIMPATRIO D'INDIGENTI

Consolato *di* (1)______________

SCONTRINO DELLA RICHIESTA DI TRASPORTO

A PREZZO RIDOTTO SULLE STRADE FERRATE

per emigrati italiani che rimpatriano

N.° (2) ______

Si richiede il capo stazione di (3) ______ di voler rilasciare il biglietto a prezzo ridotto del 50 per cento per (4) ______ in vetture di terza classe a N.° (5) ______ persone di cui N.______ ragazzi di età dai 3 ai 7 anni, che devono recarsi a ______ per rimpatriare, essendo sprovviste di mezzi.

L___ person___ cui si rilascia la presente si chiama___:

____

____

____

____

____

____

(6)______ li ______ 188___

Bollo del consolato

Il Console di ______________

(1) Residenza del consolato.
(2) Numero d'ordine.
(3) Stazione di partenza.
(4) Stazione di destinazione.
(5) In tutte lettere.
(6) Luogo e data del rilascio.

NB. — Da conservarsi durante il viaggio e da consegnarsi alla stazione d'arrivo unitamente ai biglietti.

RIMPATRIO D'INDIGENTI

Consolato *di* (1)______________

RICHIESTA DI TRASPORTO

A PREZZO RIDOTTO SULLE STRADE FERRATE

per emigrati italiani che rimpatriano

N.° (2) ______

Si richiede il capo stazione di ______ di volere rilasciare il biglietto a prezzo ridotto del 50 per cento per (4)______ in vetture di terza classe a N. (5) ______ persone, di cui N. ______ ragazzi di età dai 3 ai 7 anni, native di ______ che devono recarsi a ______ per rimpatriare, essendo provviste di mezzi.

L___ person___ cui si rilascia la presente si chiama___.

____

____

____

____

____

____

(6) ______ li ______ 188___

Bollo del consolato

Il Console di ______________

(1) Residenza del consolato.
(2) Numero d'ordine.
(3) Stazione di partenza.
(4) Stazione di destinazione.
(5) In tutte lettere.
(6) Luogo e data del rilascio.

NB. — Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza.

NB. *Le richieste da emettersi dai consoli devono essere di formato una volta e mezzo del presente modello.*

CONDIZIONI E NORME.

(Articoli estratti dal testo delle tariffe).

4° — I biglietti valgono per viaggiare indistintamente in convogli diretti, omnibus o misti, aventi carrozza di 3ª classe, eccettuati quelli che fossero esclusi dagli orari ufficiali.

5° — Per ottenere l'applicazione del prezzo ridotto, gli emigrati devono rimettere alla stazione di partenza la presente richiesta debitamente riempita in ogni sua parte e munita della firma del bollo dell'autorità consolare che l'avrà rilasciata.

6° — Detta richiesta che viene staccata da appositi registri, a matrice, è composta di due sezioni, delle quali una, e precisamente quella intestata *richiesta*, devo essere ritirata dal bigliettario della stazione di partenza; l'altra, intestata *scontrino*, deve portare sul tergo il bollo della stazione, indicante il giorno ed il convoglio con cui si effettua il viaggio, e deve esser conservate dai titolari per esibirla ad ogni invito del personale ferroviario e consegnarla poi insieme al biglietto alla stazione di arrivo.

7° — Le richieste non sono più valevoli, trascorsi tre mesi dalla data dal rilascio.

8° — Le richieste presentate ad una stazione diversa da quella in esse indicata, quelle non compilate regolarmente, incomplete, corrette, alterate, o non presentate in tempo opportuno, e quelle infine che non fossero del tutto identiche al modello prescritto, sono ritenute nulle e di nessun valore.

9° — La riduzione è concessa unicamente pei viaggi in carrozze di 3ª classe; quindi non è permesso ai portatori di biglietti a prezzo ridotto, il passaggio ad una classe superiore.

10° — Chi è trovato a viaggiare in classe superiore a quella portata dal biglietto, oltre a discendere e riprender posto in 3ª classe, è tenuto, a forma dell'art. 34 delle tariffe e condizioni pei trasporti, al pagamento della differenza, per tutto il percorso fatto in classe superiore, fra il prezzo a tariffa intiera della classe a cui aveva diritto e quello della classe abusivamente occupata, più di una sopratassa uguale alla differenza stessa.

11.° — Chi viaggia sprovvisto dello scontrino di cui all'art. 6°. è sottoposto, a forma dell'art. 34 suddetto, al pagamento per il percorso fatto ed accertato, della differenza fra l'importo del biglietto a prezzo ridotto e quello a tariffa intiera della classe in cui viaggiava più di una sopratassa uguale alla differenza stessa.

12.° — Chi è trovato sopra una linea diversa da quella indicata sul biglietto, deve pagare l'importo a tariffa intiera per tutto il percorso irregolarmente effettuato.

13.° I portatori di biglietti ottenuti mediante richieste alterate o falsificate sono soggetti, a forma del precitato art. 34, al pagamento del prezzo a tariffa intiera per tutto il percorso fatto ed accertato, più di una sopratassa eguale a tre volte il prezzo stesso, ed inoltre sono passibili delle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate, approvato con Regio Decreto in data 31 ottobre 1873. N. 1687 (Serie 2.ª)

14.° — Le richieste sono personali e lo sono pure i biglietti a prezzo ridotto emessi sulla loro presentazione; tanto chi li cede, quanto chi li acquista, come chi s'intromette nella cessione, incorre nelle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate sopra citato.

15.° — Chi rilascia la richiesta è responsabile della identità delle persone in essa nominate e risponde delle differenze di prezzo e relative sopratasse dovute all'amministrazione, nel caso in cui si trattasse d'individui che non avrebbero dovuto fruire della presente concessione.

16.° — Tutte le norme e condizioni relative al trasporto dei viaggiatori in generale, sono estese ai trasporti degli emigrati italiani che rimpatriano dall'estero in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.

Rilasciat i bigliett N. ______ ***di 3ª classe.***

Bollo della stazione indicante giorno e convoglio di partenza.

Il Bigliettario

CONDIZIONI E NORME

(Articoli estratti dal testo delle tariffe).

4. — I biglietti valgono per viaggiare indistintamente in convogli diretti, omnibus o misti, aventi carrozze di 3ª classe, eccettuati quelli che fossero esclusi dagli orari ufficiali.

5. — Per ottenere l'applicazione del prezzo ridotto gli emigrati devono rimettere alla stazione di partenza la presente richiesta, debitamente riempita in ogni sua parte e munita della firma e del bollo dell'autorità consolare che l'avrà rilasciata.

6. — Detta richiesta, che viene staccata da appositi registri a matrice, è composta di due sezioni, delle quali una, e precisamente quella intestata *richiesta*, deve essere ritirata dal bigliettario della stazione di partenza; l'altra, intestata *scontrino*, deve portare sul tergo il bollo della stazione, indicante il giorno ed il convoglio con cui si effettua il viaggio, e deve esser conservata dai titolari per esibirla ad ogni invito del personale ferroviario e consegnarla poi insieme al biglietto alla stazione di arrivo.

7. — Le richieste non sono più valevoli trascorsi tre mesi dalla data del rilascio.

8. — Le richieste presentate ad una stazione diversa da quella in esse indicata, quelle non compilate regolarmente, incomplete, corrette, alterate, o non presentate in tempo opportuno, e quelle infine che non fossero del tutto identiche al modello prescritto, sono ritenute nulle e di nessun valore.

9. — La riduzione è concessa unicamente pei viaggi in carrozze di 3ª classe; quindi non è permesso ai portatori di biglietti a prezzo ridotto il passaggio ad una classe superiore.

10. — Chi è trovato a viaggiare in classe superiore a quella portata dal biglietto, oltre a discendere e riprendere posto in 3ª classe, è tenuto a forma dell'art. 34 delle tariffe e condizioni pei trasporti al pagamento della differenza, per tutto il percorso fatto in classe superiore, fra il prezzo a tariffa intiera della classe a cui aveva diritto e quello della classe abusivamente occupata, più di una sopratassa uguale alla differenza stessa.

11. — Chi viaggia sprovvisto dello scontrino di cui all'art. 6, è sottoposto, a forma dell'art. 34 suddetto, al pagamento per il percorso fatto ed accertato, della differenza fra l'importo del biglietto a prezzo ridotto e quello a tariffa intiera della classe in cui viaggiava, più di una sopratassa uguale alla differenza stessa.

12. — Chi è trovato sopra una linea diversa da quella indicata sul biglietto, deve pagare l'importo a tariffa intiera per tutto il percorso irregolarmente effettuato.

13. — I portatori di biglietti ottenuti mediante richieste alterate o falsificate sono soggetti, a forma del precitato articolo 34, al pagamento del prezzo a tariffa intiera per tutto il percorso fatto ed accertato, più di una sopratassa eguale a tre volte il prezzo stesso, ed inoltre sono passibili delle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate, approvato con R. decreto in data 31 ottobre 1873, n. 1687 (Serie 2ª).

14. — Le richieste sono personali e lo sono pure i biglietti a prezzo ridotto emessi sulla loro presentazione; tanto chi li cede, quanto chi li acquista, come chi s'intromette nella cessione, incorre nelle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate sopra citato.

15. — Chi rilascia la richiesta è responsabile della identità delle persone in essa nominate e risponde delle differenze di prezzo e relative sopratasse dovute all'amministrazione nel caso in cui si trattasse di individui che non avrebbero dovuto fruire della presente concessione.

16. — Tutte le norme e condizioni relative al trasporto dei viaggiatori in generale, sono estese ai trasporti degli emigrati italiani che rimpatriano dall'estero, in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.

Bollo della stazione indicante giorno e convoglio di partenza

Bollo della stazione indicante giorno e convoglio di partenza

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SEGRETARIATO GENERALE — Div. 1ª — Sez. 2ª

ELENCO *degli attestati di trascrizione per marchi e segni distintivi di fabbrica rilasciati nella prima quindicina del mese di settembre 1887.*

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
1471	Fragner Karl colla firma di B. Fragner, a Praga (Austria).	30 luglio 1887	Etichetta circolare chiusa da una semplice linea per circonferenza. Nel centro di detta etichetta havvi un'aquila ad ali spiegate, portante nel rostro un ramo e sul petto uno scudo colle lettere *D. R.* Nella parte superiore, poi, all'aquila, e entro lo spazio circolare, havvi la parola *Livotnibalsám*, e nella parte inferiore *Lebensbalsám* Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, dal richiedente già usato legalmente in Austria per contraddistinguere i suoi prodotti farmaceutici, sarà dal medesimo usato in Italia in egual guisa e sugli stessi oggetti di cui intende fare commercio.
1472	Detto	30 id. 1887	Etichetta triangolare contornata da linea di bordo. Lo spazio triangolare interno è tratteggiato a linee e nel centro di esso vi figura un'aquila ad ali spiegate che tiene col rostro un ramo e cogli artigli una striscia in forma di nastro e una specie di scudo colle iniziali *D. R.* Infine, esteriormente al detto triangolo e sul cateto destro hanvi le parole: *Scutz-marke*, e sul cateto sinistro: *Ochranna-Ynancka.* Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, dal richiedente già usato in Austria per contraddistinguere i suoi prodotti farmaceutici, sarà dal medesimo usato in Italia in egual guisa e sugli stessi oggetti di cui intende fare commercio.
34	Wagner L. et C.º (Ditta), a Mira (Venezia).	3 agosto 1887	Etichetta, in carta, rettangolare, impressa su fondo bianco a differenti tinte (lacca, rosso, viola o azzurro) con contorno nero. Al centro vi figura il Leone di S. Marco in mezzo alla scritta: *Fabbrica Candele Steariche L. Wagner e C.*ª Al disotto si trovano accennati colle rispettive varianti il peso del pacco e la marca impiegata nell'uso a denotare le diverse qualità di candele in corrispondenza al vario colore dell'etichetta. Ai lati del Leone spiccano in grande, sull'intero campo del rettangolo, le parole: *Candele di Mira*: pure in bianco entro doppio contorno nero. Altre leggende accessorie trovansi sull'etichetta, fra cui questa: *garantita l'azione civile e penale contro le imitazioni dei segni di fabbrica.* Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dalla Ditta richiedente adoperato a contraddistinguere le candele di propria produzione, applicandolo sui pacchi delle medesime.
1355	Detta	3 id. 1887	Stella a cinque raggi incisa nel sapone per la profondità di circa due millimetri in uno spazio di 41 × 47, colla distanza da un vertice all'altro adiacente di 20 millimetri e con 33 × 33 millimetri di massima altezza e larghezza. Sotto di esse stella e collo stesso modo d'impressione vi è la parola *Mira* in lettere maiuscole, tipo lapidale, dell'altezza di un centimetro e le aste di due millimetri.

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
			Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, sarà dalla Ditta richiedente adoperato a contraddistinguere i saponi di propria produzione, osservando che sui pezzi di sapone più piccoli il marchio medesimo verrà ristretto a proporzioni anche più piccolo nel contorno della stella e della parola Mira.
1336	Wagner L. et C.° (Ditta), a Mira (Venezia).	3 agosto 1887	Profilo del Leone di San Marco inciso nel sapone alla profondità di circa 2 millimetri in uno spazio di 39 × 47 millimetri e con millimetri 28 × 47 di massima altezza e lunghezza nelle normali del contorno. Sotto il Leone e collo stesso modo d'impressione havvi la parola *Mira* in lettere maiuscole, tipo lapidale, dell'altezza di un centimetro e le aste di due millimetri. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dalla Ditta richiedente adoperato a contraddistinguere i saponi di propria produzione, osservando che sui pezzi di sapone più piccoli il marchio medesimo verrà ristretto a proporzioni anche più piccole nel contorno del Leone e della parola Mira.
1337	Detta	3 id. 1887	Croce in quadrato impressa nel sapone alla profondità di circa millimetri 2 in uno spazio di 39 × 47 millimetri e con millimetri 25 × 25 di massima altezza e larghezza, e millimetri 8 di larghezza in quadro delle braccia. Sotto di essa croce e collo stesso modo d'impressione havvi la parola *Mira* in lettere maiuscole, tipo lapidale, dell'altezza di un centimetro e le aste di due millimetri. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, sarà dalla Ditta richiedente adoperato a contraddistinguere i saponi di propria produzione, osservando che sui pezzi di sapone più piccoli il marchio medesimo verrà ristretto a proporzioni anche più piccole nel contorno della croce e della parola *Mira*.

Roma, addì 20 settembre 1887.

Per il Direttore: G. Du Faure.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 18 corrente in Volpedo, provincia di Alessandria, ed oggi in Candide, provincia di Belluno, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, li 19 settembre 1887.

Il 18 corrente in Pusiano, provincia di Como, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, li 19 settembre 1887.

CONCORSI

Verbale della 3ª seduta della Commissione per il Concorso alla Cattedra di Ostetrica e Clinica Ostetrica nella Università di Messina, che fa parte integrante della Relazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *di giovedì 22 settembre, n. 223.*

Messa a partito la eleggibilità dei concorrenti, meno il dott. Chiarleoni, la cui eleggibilità al posto di professore ordinario presso l'Università di Pavia data dal 1882, si ha il seguente risultato a voti segreti:

Dottor Ermanno Pinzani: voti *sì* tre, voti *no* due, eleggibile.
Dottor Ettore Truzzi: voti *sì* cinque, eleggibile.
Dottor Felice Meola: voti *sì* quattro, voti *no* uno, eleggibile.
Dottor Fasola Emilio: voti *sì* uno, voti *no* quattro, non eleggibile.
Dottor Ottaviano Marchionneschi: voti *sì* quattro, voti *no* uno, eleggibile.
Professor Negri Paolo: voti *sì* cinque, eleggibile.
Dottor Pugliatti Rosario: voti *sì* tre, voti *no* due, eleggibile.
Dottor Giovanni Inverardi: voti *sì* quattro, voti *no* uno, eleggibile.

Sopra nove concorrenti, di cui il professor Chiarleoni era già di diritto eleggibile, solo uno il dottor Fasola non riportò la eleggibilità.

Si addivenne poscia alla votazione di graduazione.

Aperta la discussione dal presidente giusta il disposto dell'art. 5 sulle istruzioni per le commissioni dei Concorsi, si tornano a ricordare i meriti dei singoli candidati che risultarono od avevano di diritto la eleggibilità.

Nessuno proponendo, ad analogo invito del presidente, l'ordine col quale graduare i concorrenti, il presidente stesso propone il detto ordine.

Apertasi la discussione la proposta del presidente raccoglie i voti della Commissione unanime.

Secondo la detta proposta si ha:

1. Dottor Giovanni Inverardi.
2. Allo stesso grado Negri, Pugliatti, Truzzi.
3. Chiarleoni.
4. Meola.
5. Marchionneschi.
6. Pinzani.

Procedutosi alla determinazione dei punti accettata la proposta del presidente:

Il dottor Inverardi riporta 42|50 quarantadue cinquantesimi.

Dietro proposta del professor Porro:

Il professor Paolo Negri riporta 40|50 quaranta cinquantesimi.

Il dottor Rosario Pugliatti id. 40|50 quaranta cinquantesimi.

Il dottor Ettore Truzzi id. 40|50 quaranta cinquantesimi.

Dietro proposta del presidente:

Il professor Chiarleoni riporta 39|50 trentanove cinquantesimi.

Ancora dietro proposta del presidente:

Il dottor Felice Meola 38|50 trentotto cinquantesimi.

Il dottor Marchionneschi Ottaviano 36|50 trentasei cinquantesimi.

Il dottor Pinzani Ermanno 30|50 trenta cinquantesimi.

Riassumendo:

I. Inverardi.

II. { Negri, Pugliatti, Truzzi } ex equo

III. Chiarleoni.

IV. Meola.

V. Marchionneschi.

VI. Pinzani.

Letto si conferma l'esposto.

Il Presidente.
C. Minati.
Maçari.
Durante.
Tartuferi.
Porro, *Segretario*.

CORTE D'APPELLO DI PALERMO

Avviso di concorso *a 30 posti di eleggibili agli uffici di cancelleria e di segreteria.*

Il primo presidente della Corte d'appello di Palermo.

Veduti gli articoli 118, 119, 120 e 121 del regolamento sulle cancellerie giudiziarie, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, numero 1103.

Veduta l'autorizzazione accordata da S. E. il Guardasigilli con Ministeriale del 15 andante n. 15911-149.

Dichiara aperto l'esame di concorso a 30 posti di eleggibili agli uffici di cancelleria e di segreteria in questo distretto.

L'esame avrà luogo avanti l'apposita Commissione istituita presso questa Corte d'appello, ed incomincierà il giorno 8 novembre prossimo alle ore 9 antimeridiane.

Il suddetto esame sarà scritto e verbale. Il primo giorno avrà luogo l'esame scritto che consisterà nella compilazione di un atto di cancelleria, e nella risoluzione di due quesiti, uno sulla procedura civile, l'altro sulla procedura penale.

L'esame verbale avrà luogo nei giorni successivi, e verserà sulle istituzioni civili, sulla legge notarile, sulle leggi di bollo e registro, tariffe giudiziarie, ordinamento e regolamento giudiziario.

Gli aspiranti dovranno far pervenire non più tardi del 15 entrante mese di ottobre a questa Prima Presidenza la loro domanda col mezzo dei presidenti dei Tribunali civili e correzionali da cui dipende la propria residenza.

Tale domanda sarà scritta in carta bollata da centesimi cinquanta, e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1. Atto di nascita debitamente legalizzato;
2. Copia del decreto di nomina ad alunno;
3. Certificato di diligenza e di regolare condotta, rilasciato dal cancelliere o segretario presso cui ebbe luogo il tirocinio.

Dovranno altresì giustificare di avere compiuto due anni di tirocinio e di avere prestato servizio nel distretto di questa Corte nei sei mesi immediatamente precedenti al giorno degli esami.

Nessuno aspirante potrà comparire avanti la Commissione esaminatrice senza l'avviso di ammissione all'esame e senza avere giustificato con documenti al cancelliere la identità della sua persona.

Il presente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nelle cancellerie giudiziarie di questo distretto.

Dato a Palermo, addì 18 settembre 1887.

Il Primo Presidente
NUNZIANTE.

Il Cancelliere: F. Foschini.

ERRATA-CORRIGE

Nel prospetto degli incassi e dei pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno, inserto a pag. 5360 della *Gazzetta Ufficiale* n. 224, incorse un errore di cifra nella *settima* colonna *ottava* riga: in luogo di + 1,998,728,64 deve leggersi + 1,996,728,64.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Intorno al convegno che ebbe luogo tra il conte Kalnoky ed il principe di Bismarck, l'*Indépendance Belge* scrive:

« I fogli tedeschi sono estremamente sobrii di informazioni sopra questo argomento. Ma la loro discrezione si spiega. La cancelleria germanica è generalmente molto parca di comunicazioni in oggetti di questa specie.

« La stessa cosa non succede a Vienna ed a Pest dove la prossimità della riunione delle delegazioni impone al governo di predisporre l'opinione pubblica. Ragione per cui da Vienna e da Pest ci sono potute giungere alcune indicazioni interessanti sullo stato presente delle relazioni fra Vienna e Berlino.

« Nel momento in cui il conte Kalnoky partiva per Friedrichsruhe non si era senza inquietudini a Vienna ed a Pest circa il contegno della cancelleria tedesca nella questione bulgara. La premura che la Germania dimostrava di servire la Russia e di aumentare gli imbarazzi del principe Ferdinando sembrava tanto più minacciosa in quanto che il conte Kalnoky seguiva allora nella questione bulgara una condotta più chiara e sembrava voler porre in conto le disposizioni dell'opinione pubblica ungherese, mantenendo d'altro canto il buon accordo col principe di Bismarck, estemporaneamente convertito alle vedute della Russia per quanto concerneva gli affari bulgari.

« Questa doppia corrente nelle sfere governative austro-ungariche si era manifestata in modo non equivoco colla pubblicazione simultanea di due note contraddittorie assolutamente nei giornali ufficiosi il *Lloyd di Pest* e la *Pester Corréspondenz*.

« Il *Pester Lloyd* pretendeva che il conte Kalnoky avesse fatto intendere alla Russia che l'Austria Ungheria non tollererebbe in alcun caso una occupazione russa della Bulgaria. Una politica di divisione delle sfere di influenza in Oriente fra l'Austria Ungheria e la Russia era, secondo questo giornale, interamente contraria agli interessi della monarchia.

« A questo linguaggio chiaro e preciso del *Pester Lloyd*, la *Pesther Correspondenz* ne opponeva un altro affatto diverso. Questo ultimo foglio lasciava intendere che a Skiernevice, i due imperatori Francesco Giuseppe ed Alessandro avevano conchiuso certi accordi per effetto dei quali potrebbe diventare possibile una occupazione russa della Bulgaria qualora gli avvenimenti la rendessero necessaria.

« Però in un tal caso, preveduto, l'Austria-Ungheria otterrebbe un compenso per l'ampliamento della sfera di potenza della Russia nella penisola balcanica.

« Conviene credere che in questi ultimi giorni la situazione siasi di nuovo modificata ed infatti a Pest ed a Vienna si dimostra di essere più rassicurati circa il contegno della Germania riguardo ai progetti di occupazione della Russia.

« Particolarmente a Pest si mostra di essere tranquilli sulle conseguenze del convegno di Friedrichsruhe.

« Finora, così ci si scrive da Pest, nella circostanza di ogni incontro dei due uomini di Stato, nei circoli politici ungheresi si temeva che i loro colloqui riuscissero ad un rinnovamento dell'accordo fra i tre imperatori e, siccome il principe di Bismarck si dichiarava ben risoluto di non preoccuparsi che degli interessi della Germania, si aveva ogni maggior ragione di sospettare che la triplice alleanza si sarebbe fatta a spese degli interessi dell'Austria-Ungheria.

« Oggigiorno, invece, si pare convinti che il conte Kalnoky non abbandonerà la Bulgaria all'influenza esclusiva della Russia perchè non ci sarebbe compenso possibile allo scacco che l'Austria-Ungheria toccherebbe per il fatto della caduta del principe Ferdinando e l'assunzione, in luogo di lui, di un candidato russo.

« Il sospetto che la Germania si intenda colla Russia a danno dell'Austria-Ungheria ha esistito e la voce del convegno dei due imperatori a Stettino pareva confermarlo. Ma l'abbandono di un tale convegno ha ritemprata la fiducia degli uomini politici ungheresi.

« Il conte Kalnoky si trova oggi a fronte della Germania in una posizione favorevole. Questo risulta dal linguaggio dei giornali ufficiosi tedeschi i quali affermano che, tutelando gli interessi austro-ungarici in Oriente, si fa il vantaggio degli interessi tedeschi.

« Il conte Kalnoky stava per recarsi a Klausenburg presso l'imperatore Francesco Giuseppe onde informarlo del suo convegno col cancelliere tedesco, e per concretare quel passo del discorso del trono che accennerà alle relazioni estere della monarchia. Le Delegazioni apriranno la loro sessione a Vienna nei primi dell'ottobre ed il discorso imperiale che vi sarà pronunziato recherà di certo l'eco di quanto si disse e si fece a Friedrichsruhe. »

Il signor Radowitz, ambasciatore germanico presso la Sublime Porta, nel fare il viaggio di ritorno a Costantinopoli, ha preso la via di Monaco, allo scopo di conferire col signor Nelidoff, ambasciatore russo presso la Porta, che dimora da qualche tempo nella capitale bavarese. Secondo la *Neue Freie Presse* di Vienna deve essere una ragione importante quella che ha indotto l'ambasciatore germanico a prendere una via più lunga, per ritornare al suo posto, e si è tanto più indotti a crederlo che è atteso prossimamente a Friedrichsruhe il conte Schuwaloff. Questi viaggi diplomatici, dice il giornale viennese stanno in relazione colla visita del ministro degli esteri, conte Kalnoky al principe di Bismarck e provano che oggetto dell'intervista di questi due ultimi uomini di Stato fu la questione di Bulgaria, ciò che del resto viene ammesso pure dalla stampa germanica.

Il corrispondente della *Politische Correspondenz* di Vienna a Costantinopoli manda a questo giornale una narrazione esatta dell'incidente, oramai appianato, tra la Germania e la Bulgaria.

« Fu il martedì, 13 corrente, scrive il corrispondente che l'incaricato d'affari di Germania venne alla Porta a consegnare una nota in cui il governo tedesco chiedeva riparazione per gli attacchi offensivi di cui si era reso colpevole il giornale di Rustciuk, *Bulgarin*, contro quel viceconsole tedesco che nel frattempo aveva abbandonato quella città. La nota in parola conteneva la minaccia che la Germania, qualora non le si desse la chiesta riparazione, intendeva di inviare nel mar Nero tre fregate coll'incarico di bloccare i porti bulgari. La nota concepita in termini categorici, chiedeva risposta entro ventiquattro ore, e fu comunicata immediatamente all'agente bulgaro D.r Vulkovich.

« In pari tempo si era sparsa la voce, non ancora confermata, che l'incaricato d'affari della Germania aveva fatto delle pratiche presso la Porta per ottenere dal sultano l'autorizzazione di far passare le tre corazzate attraverso i Dardanelli. Il D. Vulkovich telegrafò subito la cosa al suo governo, ma questo rispose che era sorpreso e che non sapeva di che si trattasse, che avrebbe però ordinato subito un'inchiesta e ne avrebbe comunicati immediatamente i risultati. Il giorno appresso il D. Vulkovich ricomparve alla Porta colla risposta del suo governo, la quale diceva che in seguito al reclamo della Germania il giornale incriminato fu tosto soppresso, che il redattore di esso fu posto sotto processo e che il prefetto di Rustciuk, signor Mantoff fu sollevato dalle sue funzioni. Questa risposta fu comunicata subito all'ambasciata germanica, la quale, com'è noto, si dichiarò soddisfatta in nome del proprio governo ».

Il *Novoie Wremja* annunzia che lo stato d'assedio a Pietroburgo fu prolungato di un anno.

Stando a ciò che scrivono da Berlino ai giornali di Vienna, non è il governo quello che, nella prossima sessione del Parlamento germanico, proporrà il prolungamento dei periodi legislativi e l'adozione del bilancio biennale, ma l'iniziativa ne verrà lasciata al partito conservatore. Frattanto quest'ultimo si studierà di mettersi d'accordo coi nazionali liberali, i quali si mostrano ben disposti a fare causa comune con esso.

Gli organi dei progressisti combattono il progetto, ma con minore ardore di quel che lo facciano i giornali del centro, i quali si oppongono ad un periodo legislativo di cinque anni anche per la ragione che i deputati non percepiscono nessuna indennità. Date però le disposizioni della maggioranza dell'attuale Parlamento, è opinione generale che verranno approvati il prolungamento dei periodi legislativi ed il bilancio biennale, tanto più che i governi federali che vi si mostrarono favorevoli quando, nel 1880, la misura veniva proposta per la prima volta, non hanno ragione alcuna di mostrarvisi avversi presentemente.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

L'onorevole Grimaldi a Parma.

PARMA, 23. — L'on. Ministro Grimaldi è partito alle ore 0 15 antimeridiane salutato alla stazione dalle autorità e da rappresentanze dei Comitati dell'Esposizione.

L'onorevole Grimaldi ad Ancona.

ANCONA, 21. — Stamane, alle ore 8 15, giunse qui l'onorevole Ministro Grimaldi, ricevuto alla stazione da tutte le autorità e rappresentanze e da un pubblico numeroso che lo salutò affettuosamente.

Nel pomeriggio, l'on. Ministro inaugurerà il secondo Congresso degli agricoltori marchigiani.

ANCONA, 23. — L'on. Ministro Grimaldi, alle ore 11 ant., si è recato a visitare lo stabilimento metallurgico, indi a vedere l'impianto della raffineria dello zucchero e visitò poscia l'antichissima chiesa di S. Ciriaco, il palazzo comunale e la pinacoteca.

Alle ore 3 pom., l'on. ministro ha inaugurato il secondo Congresso degli agricoltori marchigiani, accolto con vivi applausi dai congressisti.

Il sindaco, presidente del Congresso, ha ringraziato a nome di tutta la cittadinanza l'on. ministro, esprimendogli la ferma fiducia che l'azione del ministro dell'agricoltura sarà sempre efficace in favore degli agricoltori italiani.

L'on. Grimaldi prese quindi la parola, accennando alla promessa fatta al primo Congresso d'intervenire al secondo, anche se non fosse stato più ministro, per mostrare il suo caldo interesse alla patria agricoltura ed il suo affetto verso la nobile città di Ancona, dove riunisconsi i rappresentanti delle generose Marche. (Applausi).

Soggiunse che da una discussione libera e serena come potevano o dovevano farlo uomini competenti, pratici, il governo avrebbe tolto ammaestramento, perchè la libera discussione in paese libero non può

mancare di produrre ottimi frutti, accennando a quelli ottenuti dagli studi del primo Congresso.

Passando quindi a discorrere di alcuni temi proposti al Congresso, disse esser lieto al vedere che il governo si era già occupato di essi tutti cominciando dal credito agrario, su cui egli ministro presentò una legge, che ebbe la fortuna di veder approvata.

Soggiunse che la scelta dei temi eminentemente pratici lo affida che questo Congresso non darà ragione alla sentenza pessimista, che dice i Congressi vane accademie di astruserie dottrinarie.

Sulla istruzione agraria l'on. ministro espresse il pensiero che essa debba principalmente essere pratica, facendo servire la scienza a diminuire, se non distruggere le difficoltà dei problemi agricoli.

In passato il supremo bisogno di coordinare tutti gli sforzi per conseguire un ideale politico, poteva distrarre le forze, ora tutti i problemi economici, agricoli, ed industriali possono essere esaminati dopo conseguito l'ideale nostro. (Vivi applausi).

L'onorevole Ministro continuò, accennando alla necessità che gli interessi agricoli siano uniti agli interessi industriali.

Parlando dei trattati commerciali dichiarò che nei nuovi gl'interessi nostri saranno salvaguardati, preferendo il governo non farne anzichè farli lesivi degl'interessi, di cui giustamente chiedesi la tutela.

Accennò in seguito alla legge dell'insegnamento agrario da lui presentdta ed approvata, dicendosi pronto ad accogliere ragionevoli modificazioni di cui si scoprisse la necessità nell'applicazione di essa.

Accennò pure all'istituzione delle scuole agrarie ed enologiche, promettendo, appena scelte le città, fondare subito quella spettante all'Italia centrale.

Sulla coltura del grano disse essere necessaria un'esperienza lunga accurata prima di sentenziarla non retributiva.

Toccò di esperimenti promossi dal Ministero, fornendo concimi, sementi ad agricoltori moltissimi, scuole e comizi.

Parlò della mezzadria e dei probiviri, dicendo il Governo essersi seriamente occupato di tale problema. La mezzadria è desiderabile, ma non può essere imposta; i probiviri bisognano un lungo studio, perchè di applicazione difficilissima.

L'on. ministro conchiuse assicurando che ogni proposta del Congresso sarà studiata profondamente, e nessuna respinta per preconcetto.

Inaugurò il Congresso, nutrendo ferma fiducia che l'opera di questo Congresso sarà feconda di utili risultati, e porgendo un saluto alla illustre città che ospita affettuosamente i congressisti ed a tutti i membri del Congresso, quali rappresentanti di nobili provincie. (Vivi e fragorosi applausi).

Dopo breve discorso del deputato Zucconi, che ha ringraziato l'onorevole Grimaldi a nome dei congressisti, il Congresso ha incominciato i suoi lavori.

SIMLA, 23. — Corre voce che Ayub khan sia stato catturato presso Kain, in Persia. Alcuni suoi compagni sono stati visti nei dintorni di Meshed.

CARLSRUHE, 23. — Il Congresso internazionale delle Associazioni della *Croce Rossa* si è costituito, nominando presidente il conte Stolberg.

Fra i vicepresidenti eletti vi è il conte Della Somaglia, presidente della *Croce Rossa* in Italia.

La *Gazzetta di Carlsruhe* smentisce che il granduca abbia ricevuto Schloezer a Mainau e che abbia con lui conferito su questioni ecclesiastiche.

BERLINO, 23. — La *Politische Nachrichten*, parlando dei negoziati di Parigi per collocare il prestito russo, dicono che una simile favorevole occasione per disfarsi dei valori russi non si presenterà si presto ai capitalisti tedeschi.

BERLINO, 23. — In occasione del 25° anniversario del principe di Bismarck, come ministro di Prussia, tutti i giornali rilevano i meriti immortali del cancelliere, il cui nome è inseparabilmente legato al più glorioso atto della Germania in questo secolo. Essi mettono in speciale rilievo la sua attività al mantenimento della pace, ed esprimono fiducia assoluta nel suo governo durante l'attuale difficile epoca.

PARIGI, 23. — Secondo notizie particolari da Vienna, il conte Kalnoky è soddisfatto del suo convegno col principe di Bismarck. Sarebbe prevalso il sistema di temporeggiare.

RIO JANEIRO, 23. — Il piroscafo *Roma*, della Navigazione generale italiana, proveniente da San Vincenzo, è partito ieri per Santos.

PORTO SAID, 22. — Il piroscafo *Scrivia*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Napoli, è qui giunto ieri.

SAN SEBASTIANO, 23. — Aderendo alle istanze della Deputazione provinciale di Guipuczoa, la cui maggioranza è carlista, la regina-reggente visitò, oggi, il convento di Sant' Ignazio di Loyola presso Azpeitia.

I gesuiti fecero grandi preparativi per ricevere Sua Maestà.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

Gli Ascianti.

Una carovana di 20 Ascianti (12 uomini e 8 donne e ragazze) è giunta al giardino zoologico di acclimatazione di Parigi. Questa, scrive il *Journal des Débats*, è l'undicesima volta che quello stabilimento zoologico fa venire dai più diversi punti del globo degli indigeni noti solo per le relazioni dei viaggiatori.

Gli abitanti della Nubia, gli Eschimesi del polo, i Fuegini dell'America antartica, i Gaucos della Pampa, gli Araucani dell'America occidentale, i Galibi dei gran boschi della Gujana, i Calmucchi delle steppe del Caspio, le Pelli-Rosse delle praterie del Missuri, i Lapponi delle regioni glaciali dell'Europa settentrionale, i Cingalesi dell'isola di Ceylan, furono successivamente veduti dal pubblico Parigino, che si è sempre interessato vivamente a queste esposizioni istruttive.

Gli Ascianti sono una delle più belle varietà della razza negra. Si possono paragonare agli Abissini. Essi giunsero a un grado assai elevato di civiltà, sono valorosi e sprezzano la morte. Ma ciò che li caratterizza è il loro amore pel sangue e le barbarie colla quale trattano i loro prigionieri. Questa passione pel sangue anima la loro religione e la loro ferocità spiega certi costumi religiosi che essi seguono con una fedeltà ereditaria Durante la festa del Jam, che cominciano in settembre, e quelle di Adoi, che tornano di tre in tre settimane il sangue scorre a fiumi. I guerrieri, per farsi valorosi, bevono il sangue di coloro che hanno ucciso. Nei funerali, si sgozzano degli schiavi e anche delle persone titolate, perchè il defunto non manchi di servitori nell'altro mondo. Quando la regina madre morì, durante la guerra contro i Fonti, il figlio immolò 3000 uomini sulla di lei tomba.

Fra le più strane superstizioni v'è quella che obbliga il re ad avere 3333 concubine, numero fatidico, sul quale riposa l'avvenire del Regno.

La maggior parte degli Ascianti si dànno a pratiche idolatre: i mori, stabiliti in piccolo numero nel paese, praticano l'islamismo e non esercitano alcuna influenza.

Il Governo è una monarchia dispotica, talvolta tenuto in scacco da una aristocrazia di nobili, di cui la sovranità si sforza di restringere il numero e l'importanza

Il trono è ereditario nella famiglia Reale.

Una delle particolarità della legge delle successioni nel Codice degli Ascianti è che il fratello succede al fratello; mancando il fratello, eredi sono i figli della sorella del defunto, e infine il suo principale vassallo.

Le figlie, quasi completamente escluse dall'eredità, non ne ricevono che una debole parte consistente in ornamenti d'oro fortemente legati in argento.

L'uccisione fra eguali è punita colla pena del taglione.

Non si conosce la cifra esatta della popolazione degli Ascianti. Alcuni autori la stimarono da 1 a 3 milioni, di cui circa 200,000 possono essere posti sotto le armi.

La capitale è Cumassia, residenza del sovrano e con 12 a 15 mila abitanti.

Sino alla fine del XVII secolo gli Ascianti erano quasi sconosciuti; fu in seguito ad una lunga guerra coi Fonti, popolo della Costa d'Oro, sulle rive del golfo della Guinea, che gli Ascianti delle montagne scesero all'interno e furono condotti sino sotto i forti inglese e olandese, che proteggono il commercio della costa. Nel 1874 gli inglesi bruciarono Cumassia e stesero il loro protettorato sulla maggior parte degli antichi sudditi degli Ascianti.

La produzione animale, vegetale e minerale è forse più abbondante che svariata. Le razze di animali domestici sono le stesse che in Europa. Il cavallo è però più piccolo, e ve n'ha pochi. Quanto agli animali selvaggi, essi pullulano e infestano il paese e soprattutto la foresta.

Vi sono molti elefanti, leoni, tigri, rinoceronti, leopardi, sciacalli, lupi, cinghiali, jene, antilopi, cervi e scimmie. I serpenti velenosi formicolano e ve ne ha d'ogni dimensione; alcuni uccelli hanno penne brillantissime, e taluni insetti raggiungono forme mostruose. Le api abbondano nelle foreste e le cavallette sono rare; i fiumi sono ricchi di pesci; sulle coste si pescano in abbondanza balene e pescicani.

La vegetazione è una delle più ricche dei tropici, conta il gigante degli alberi conosciuti, il baobab, il cactus, il manglio, le palme di diverse specie, il cotoniere, il sehi o albero del burro. La varietà degli alberi resinosi e aromatici per la tintura e l'ebanisteria è grande; si coltiva la canna di zucchero, il tabacco, il mais, il dura, il miglio, il riso, l'igname, la patata. Si raccolgono i frutti dei paesi caldi; ananas, aranci, cedri, ecc.

La sola ricchezza minerale conosciuta è l'oro che si trova nel Dankara e che si estrae dalle miniere e dalla sabbia dei fiumi. La principale industria è quella del drappo e della seta mista a cotone; il tessuto è sempre di una grande finezza e brillantemente colorato

L'arte nella quale gli ascianti acquistarono una grande superiorità è la fabbricazione delle stoviglie; conciano le pelli e lavorano il ferro; sono eccellenti nella fabbricazione delle figurine in oro. Nel palazzo del re, anche gli utensili più ordinarii sono di questo metallo.

Fra i loro strumenti musicali è da notarsi il flauto a tre buchi, una specie di scattola per musica (*Sank*). Il canto è la sola musica permessa alle donne; esse cantano ai funerali.

Le porte delle camere delle case sono interamente in legno di cotone.

Gli ascianti dimoreranno nel giardino zoologico d'acclimatazione circa un mese.

P. G. N. 68112

S. P. Q. R.

TASSA SUL BESTIAME A CAPO

PER LA STAGIONE AGRARIA 1886-87

Il Sindaco di Roma,

Vista la notificazione del 14 settembre 1886, n. 61557;

Vista la deliberazione presa dalla Giunta municipale a senso e per gli effetti dell'articolo 94 della legge comunale, nel giorno 9 corrente mese, colla quale fu approvato il 2° ruolo suppletivo dei contribuenti della tassa bestiame per la stagione agraria 1886-87.

Rende noto:

Che il ruolo suddetto compilato in base alle assegne date od accertate di ufficio posteriormente alla pubblicazione del ruolo principale e 1° suppletivo trovasi depositato in questa Segreteria comunale e vi rimarrà per lo spazio di quindici giorni da oggi, durante il qual termine una copia del ruolo medesimo sarà ostensibile nell'ufficio III, Sezione tasse, per dar luogo ai reclami di quei contribuenti che si credessero gravati;

Che scaduto il detto termine i reclami non saranno più accettati;

Che gl'iscritti nel ruolo sono da questo giorno legalmente costituiti di pagarla all'Esattoria comunale posta in piazza Branca (Palazzo Santacroce) in una rata alla scadenza del 10 ottobre 1887.

Si avvertono infine i contribuenti che per ogni lira di tassa scaduta e non pagata s'incorre di pieno diritto nella multa di centesimi quattro.

Roma, dal Campidoglio, il 21 settembre 1887.

Il Sindaco: L. TORLONIA.

Il Segretario Generale: A. VALLE.

NOTIZIE VARIE

Per l'infanzia abbandonata. — Ecco la risposta del Sindaco di Roma alla lettera di S. E. il Presidente del Consiglio:

Roma, li 20 settembre.

V. E., ispirata a così alto sentimento umanitario, in un giorno in cui la nazione festeggia fra le gloriose memorie del suo risorgimento la data faustissima della rivendicazione di Roma, si è compiaciuta rimettermi lire 10,000 perchè siano volte a dare inizio ad una istituzione di carità e di educazione, a raccogliere cioè l'infanzia abbandonata, e ad assisterla, istruirla ed educarla, onde cresca virtuosa e degna del nome italiano.

Ringrazio l'E. V. del nobile proposito, che recherò a notizia della Giunta e del Consiglio comunale, proponendo che il comune concorra anch'esso, quando più liberalmente possa, a dar rigoglio di vita alla nuova istituzione, che trar deve dall'iniziativa e dallo spirito di carità dei privati, specie delle classi più agiate, le fonti di sua prosperità avvenire.

E tanto più sento in me forte il debito della riconoscenza verso l'E. V. pensando che al generoso proponimento le fu occasione e stimolo il ricordo solenne della più grande e memorabile data storica contemporanea, il XX settembre, il giorno in cui l'Italia veramente potè chiamarsi nazione costituita, e sicura dei suoi nuovi destini, perchè vide completa la sua unità politica, con la rivendicazione di Roma.

Certo, questa metropoli ha ancora da compiere grandi fatti per innalzarsi a quella dignità civile, a cui la chiamano il suo passato, la sua tradizione e le nuove esigenze del presente. Ma la rappresentanza municipale ha ragione di compiacersi ricordando che essa attraverso difficoltà che parvero insuperabili, riuscì a dar vita a non poche opere ed istituzioni in armonia alle nuove esigenze della città ed a decoro suo. E fra siffatte cure non posso non ricordare quella speciale di cui furono oggetto i fanciulli abbandonati, che in numero rilevante quantunque provenienti da tutte le provincie d'Italia, pure furono raccolti e si vanno oggi mantenendo dal Comune di Roma a tutte sue spese, negli orfanotrofi e negli altri ospizi educativi cittadini.

Voglia V. E. aggradire frattanto gli atti della mia riconoscenza e dell'ossequio mio maggiore, con l'assicurazione che sarà mio debito dare pronto effetto al desiderio da V. E. espressomi, col nominare apposita Commissione.

Il Sindaco: TORLONIA.

Movimenti militari. — Il *Bollettino* del 22 corrente annunzia le seguenti variazioni alla tabella delle stanze dei corpi:

Comando della brigata Parma — Bologna.
Id. id. Salerno — Modena.
Id. id. Toscana — Foggia.
Id. id. Pavia — Chieti.
Id. id. Forlì — Piacenza.
Id. id. Cagliari — Parma.
Stato maggiore, deposito, 1°, 2° e 3° battaglione 49° fanteria — Bologna.
Id., id., id. 50° id. — Bologna.
Id., id., id. 89° id. — Modena.
Id., deposito, 2° e 3° battaglione 90° id. — Reggio Emilia.
1° battaglione 90° id. — Ferrara.
Stato maggiore, deposito, 2° e 3° battaglione 77° id. — Pescara.
1° battaglione 77° id. — Lanciano.
Stato maggiore, deposito, 1° e 3° battaglione 78° fanteria — Foggia.
2° battaglione 78° id. — Campobasso.
Stato maggiore, deposito, 1° e 2° battaglione 27° id. — Chieti.
3° battaglione 27° id. — Teramo.
Stato maggiore, deposito, 1° e 3° battaglione 28° id. — Aquila.
2° battaglione 28° id. — Solmona.
Stato maggiore, deposito, 1°, 2° e 3° batt. 43° id. — Piacenza.
Id. id. id. 44° id. — Piacenza.
Id. deposito, 3° battaglione 63° id. — Parma.

1° battaglione 63° id. — Pavia.
2° id. 33° id. — Borgo S. Donnino.
Stato maggiore, deposito, 1°, 2° e 3° battaglione 64° id. — Parma.
Id. id. 2°, 4° e 17ª id. 2° bersaglieri — Napoli.
Id. id. 3°, 5° e 12° id. 8° id. — Asti.
Id. id. 1°, 2°, 5° e 6° squadrone regg. cavalleria Milano (7) — Voghera.
3° e 4° squadrone.

La scuola preparatoria per agenti ferroviari. — Questa scuola, ordinata col concorso del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di quello dell'Istruzione pubblica, della provincia, del municipio di Roma e della locale Camera di commercio, premiata anche all'ultima esposizione nazionale pel suo indirizzo pratico ed efficace, sarà riaperta col giorno 3 ottobre prossimo nel locale dell'ex Convento della Maddalena, gentilmente concesso dal municipio.

Le lezioni s'impartiranno nella sera dei giorni feriali e nel mattino dei festivi, e dureranno non meno di tre ore.

Le materie d'insegnamento, svolte a norma dei programmi stabiliti dalle società ferroviarie pei relativi concorsi all'impieghi, saranno ripartite in due anni, e cioè:

Pel primo anno: Composizione italiana — Lingua francese — Geografia — Aritmetica — Elementi di Geometria — Calligrafia — Servizio di stazione — Prime nozioni sull'ordinamento tecnico ferroviario.

Pel secondo anno: Composizione italiana — Esercizi orali e scritti di lingua francese — Geografia ferroviaria — Aritmetica ragionata e geometria — Calligrafia — Contabilità di stazione — Telegrafia teorica e pratica — Ordinamento tecnico ferroviario.

I giovani, che domandano di essere ammessi al primo anno di questa scuola, devono aver compiuto la prima classe tecnica o sostenere un esame equipollente. Si richiede inoltre che non abbiano superato l'età di 28 anni, eccetto per gli ex militari che potranno averne anche 33.

Le domande d'iscrizione si ricevono tutti i giorni, eccetto i festivi, nella sede della scuola dalle ore 7 alle 9 pom.

Gli esami di ammissione e riparazione avranno principio la sera del giorno 29 corrente alle ore 7.

Le lezioni principieranno, per ora, alle 7 pom. del 3 ottobre prossimo venturo.

La direzione dei palloni. — Il *Génie* parla sul serio di una scoperta del signor Folacci per la direzione dei palloni aerostatici. Secondo il giornale, questo problema, così difficile, sarebbe completamente risoluto in pratica da un apparecchio meccanico, inventato dal suddetto Folacci, che è una delle più ardite concezioni della mente umana.

Questa scoperta ingrandirà non solo il circolo delle cognizioni umane, permettendo all'uomo di esplorare lo spazio; ma l'industria, il commercio e le relazioni internazionali allargheranno considerevolmente il campo della civiltà e del progresso.

Il trasporto rapido dei dispacci e delle persone, le escursioni di ogni specie, il traffico, l'applicazione dei palloni alle operazioni di guerra, ecc., un esercizio bene organizzato, affidato ad una Società aereostatica universale sarebbero una sorgente di ricchezze immense.

Il signor Folacci costituisce ora appunto una Società per la costruzione e l'esercizio del suo pallone dirigibile.

Telegramma meteorico dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 23 settembre 1887.

In Europa pressione aumentata fuorchè sulla Russia, Nord. Isole Brittaniche 774; Mosca 753.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito da 1 a 5 mm. dal Nord al Sud; pioggie e temporali in Sicilia; venti freschi settentrionali al Sud, di levante in Sardegna; temperatura nuovamente diminuita. Stamane cielo sereno; venti sensibili settentrionali al Sud, calma altrove; barometro a 765 mm. lungo le coste meridionali, livellato a 766 altrove. — Mare agitato a Siracusa e Cozzo Spadaro.

Probabilità:

Venti deboli specialmente settentrionali, cielo generalmente sereno.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
IL GIORNO 23 SETTEMBRE 1887.

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.
L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65

Barometro a mezzodì = 765,5

Termometro centigrado . { Massimo = 24,0 / Minimo = 10,2 }

Umidità media del giorno . { Relativa = 47 / Assoluta = 7,68 }

Vento dominante: WSW moderato.
Stato del cielo: sereno.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 23 settembre.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	coperto	—	19,9	9,2
Domodossola	sereno	—	19,4	8,5
Milano	sereno	—	20,4	11,3
Verona	sereno	—	22,2	13,3
Venezia	sereno	calmo	21,5	12,0
Torino	sereno	—	19,7	10,7
Alessandria	sereno	—	20,7	9,6
Parma	sereno	—	21,8	10,9
Modena	sereno	—	21,4	11,6
Genova	sereno	calmo	21,8	16,1
Forlì	1/4 coperto	—	19,6	12,0
Pesaro	1/4 coperto	calmo	18,8	7,5
Porto Maurizio	sereno	calmo	21,7	13,4
Firenze	sereno	—	22,0	8,4
Urbino	sereno	—	14,8	—
Ancona	sereno	calmo	19,0	13,2
Livorno	sereno	calmo	22,8	12,0
Perugia	sereno	—	16,8	8,8
Camerino	sereno	—	14,0	6,9
Portoferraio	sereno	calmo	24,5	22,0
Chieti	sereno	—	15,8	7,4
Aquila	sereno	—	16,3	4,7
Roma	sereno	—	23,3	10,2
Agnone	sereno	—	14,2	4,9
Foggia	sereno	—	19,8	12,0
Bari	1/2 coperto	legg. mosso	18,8	13,6
Napoli	sereno	calmo	20,5	12,0
Portotorres	sereno	legg. mosso	—	—
Potenza	sereno	—	13,0	4,3
Lecce	1/4 coperto	—	20,1	11,5
Cosenza	sereno	—	21,0	10,2
Cagliari	sereno	legg. mosso	27,5	16,6
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	20,5	17,4
Palermo	1/2 coperto	calmo	22,3	15,9
Catania	nebbioso	legg. mosso	22,0	17,0
Caltanissetta	sereno	—	19,4	11,0
Porto Empedocle	sereno	calmo	26,2	17,8
Siracusa	coperto	molto agitato	24,4	20,0

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 23 settembre 1887.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1887	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	99 32 ½	99 32 ½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	66 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	100 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	98 75	98 75	»
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	492 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	»	»	483 ½
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	484 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1887	500	500	»	»	795 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	626 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2160 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	575 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	282 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1887	500	400	»	»	1038 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	592 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° gennaio 1887	500	500	»	»	2003 »
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id.	500	433	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1887	500	500	»	»	2235 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	id.	500	250	»	»	520 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	270 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	112 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	309 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria nuove	—	150	45	»	»	350 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1887	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	—	500	100	»	»	520 »
Dette Fondiarie Vita	—	250	125	»	»	275 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	—	500	500	»	»	316 ½
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1887	500	500	»	»	505 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	316 ½
Dette Società Acqua Marcia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 80
	Parigi	*chèques*	»	»	»
4 0/0	Londra	g. 90	»	»	25 34
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 29 Agosto
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Il Vicepresidente B. TANLONGO.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 99 45, fine corr.
Rendita Italiana 5 0/0 2ª grida 99 50, fine corr.
Az. Banca Romana 1308, fine corr.
Az. Banca Generale 714, fine corr.
Az. Banca di Roma 890, 893, 903, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 774, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1259, 1261, fine corr.
Az. Soc. Fondiaria Italiana 378, 379, 380, fine corr.
Az. Soc. dei Materiali Laterizi 370, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 22 settembre 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 99 383.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 97 213.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 65 437.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 64 145.

V. TROCCHI, *presidente*.

MUNICIPIO DI MODENA

Avviso di secondo incanto *a termini abbreviati.*

per l'appalto della fornitura di ghiaia dei fiumi Secchia e Panaro, occorrente per la manutenzione delle strade comunali foresi nel quinquennio 1888-1892.

Riuscito infruttuoso il primo incanto che era stato fissato per questo stesso giorno si rende noto che venerdì 30 corrente all'una pom., in questa civica residenza, e davanti al signor sindaco, o ad un suo delegato, avrà luogo un secondo esperimento d'asta per l'appalto suindicato, che seguirà col metodo della estinzione dei lumi, dapprima in quattro distinti lotti, sulla base dei prezzi infradicendi, soggetti a ribasso, e successivamente in corpo per la intera somministrazione, sulla base delle singole migliori offerte.

I LOTTO — Metri cubi 1771 50 a lire 3 33 al metro. Comprende le strade situate nella plaga confinata a levante dalla strada nazionale per Mirandola - a ponente dalle strade comunali per Carpi e Campogalliano - a mezzodì dalla via Emilia - settentrione dai comuni di Carpi e Soliera.

II LOTTO — Metri cubi 1464 a lire 2 72 al metro. Comprende le strade poste nella plaga confinata a levante dalla strada nazionale Giardini - a ponente dal fiume Secchia - a mezzodì dalle strade comunali Caroli di Castelnuovo e Formigine - a settentrione dalla strada provinciale Emilia.

III LOTTO — Metri cubi 2389 a lire 2 81 al metro. Comprende le strade situate nella plaga confinata a levante dal fiume Panaro - a ponente dalla strada nazionale Giardini - a mezzogiorno dalle strade comunali di Castelnuovo e Spilamberto a settentrione dalla via Emilia.

IV LOTTO — M.i C.i 1376 a lire 3,52 al metro. Comprende le strade poste nella plaga confinata a levante dal Panaro - a ponente dalla strada nazionale per Mirandola - a mezzodì dalla provinciale Emilia - a settentrione dalle strade comunali di Bomporto e Bastiglia.

L'appalto procederà colle norme stabilite dall'apposito capitolato, debitamente approvato, ed ostensibile in questa segreteria nelle ore d'ufficio; e gli aspiranti, per essere ammessi all'incanto, dovranno, entro il giorno precedente a quello fissato per l'asta pubblica, provare la loro idoneità allo adempimento degli obblighi che vanno ad assumere con certificato di buona condotta e riputazione, rilasciato dai sindaci dei comuni cui appartengono, e di idoneità rilasciato dall'ufficio tecnico della stazione appaltante, o di qualsiasi altra.

Dovranno pure depositare, a garanzia dell'offerta, una somma corrispondente al ventesimo dell'importare del lotto o lotti a cui concorrono; e questo deposito verrà poi elevato al decimo della somma dell'importare della delibera come garanzia definitiva della medesima, con facoltà nel deliberatario di sostituire al deposito la garanzia solidale di persona solvibile ed accetta all'Amministrazione.

I depositi potranno essere fatti in numerario od in cartelle del Debito Pubblico dello Stato, della provincia o di questo comune.

Il termine utile per la presentazione di offerte di miglioria non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione andrà a scadere alle 3 pom. del giorno 10 p. v. ottobre.

Tutte le spese del contratto sono a carico dell'aggiudicatario od aggiudicatari, per il che all'atto della delibera dovranno, oltre alla cauzione, depositare lire 200 per cadaun lotto.

Dalla civica residenza, Modena, 19 settembre 1887.

1331 Il V. Segretario: Dott. REBUCCI.

Società anonima ingegnere L. Vogel

PER LA FABBRICAZIONE DI CONCIMI CHIMICI

Capitale L. 600,000 interamente versato

Sede in Milano via Alessandro Manzoni n. 43

L'Assemblea Generale degli Azionisti avrà luogo giovedì 13 ottobre p. v. alle ore otto pom., alla Sede della Società, via A. Manzoni n. 43 in Milano, onde deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio d'Amministrazione.

2° Presentazione del Bilancio del 1° Esercizio e relative deliberazioni.

3° Nomina di tre Amministratori in sostituzione ad altrettanti cessanti d'ufficio, da estrarsi a sorte.

4. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due supplenti per l'esercizio 1887-88.

Il Deposito delle azioni dovrà farsi dal giorno 3 all'8 ottobre p. v. in

Milano, alla Sede della Società, in

Torino, presso la Banca di Torino, in

Napoli, presso la Società di Credito Meridionale.

Milano, il 22 settembre 1887.

1366 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

AVVISO *di provvisoria aggiudicazione*

Nell'incanto tenutosi oggi in quest'ufficio, l'appalto dei lavori di riduzione e di ampliamento del palazzo Botta ad uso degli Istituti scientifici per la Facoltà medica della R. Università di Pavia venne provvisoriamente aggiudicato col ribasso di lire 23,79 0[0 sul prezzo d'asta di lire 530,870.00, e così per lire 404,576.03.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso non minori del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione scade alle ore 12 mer. del giorno di martedì 4 ottobre p. v., e dovranno essere accompagnate dai documenti indicati nell'avviso d'asta del 17 p. p. agosto.

Pavia, 17 settembre 1887.

1330 Il Segretario delegato: G. ARNAUD.

Intendenza di Finanza di Verona

Avviso di vigesima.

Nell'incanto tenuto addì 19 settembre 1887 nell'ufficio dell'Intendenza di Finanza in Verona è stato deliberato l'affitto duraturo anni nove a decorrere dal 1 marzo 1888 dei terreni indicati nell'avviso 26 luglio 1887 n. 20168-1178 costituenti le fortificazioni di Verona, Pastrengo e Rivoli per l'offerto prezzo di L. 6005.

Si fa noto pertanto che il termine utile per presentare l'offerta di aumento, non minore del ventesimo sull'indicato prezzo di deliberamento andrà a scadere alle ore 12 mer. del giorno 4 ottobre 1887, e che l'offerta medesima sarà ricevuta nell'ufficio dell'Intendenza, insieme alla prova dell'eseguito deposito del quinto della somma offerta per garanzia della medesima.

Verona, 19 settembre 1887.

1337 Il Reggente: A PELLOLIO.

Congregazione di Carità di Bergamo

Avviso d'asta per affittanza di stabili

Secondo esperimento.

Nel giorno di lunedì 10 ottobre p. v. ore 12 mer. avrà luogo, presso l'ufficio di questa Congregazione fuori Porta Nuova n. 16, asta pubblica per l'affittanza dello stabile di Comunnuovo, di proprietà del Luogo Pio detto Misericordia Maggiore, per anni 9 dall'11 novembre 1888.

L'asta, alle condizioni dei capitolati, verrà aperta sull'annuo canone di lire 35,000 (trentacinquemila), e la delibera seguirà a favore del miglior offerente, ad estinzione di candela vergine, salvo l'aumento del ventesimo, il cui termine scadrà il giorno di mercoledì 27 ottobre p. v. ore 1 pom.

Gli aspiranti dovranno eseguire il deposito di lire 10,000 a cauzione della offerta e di lire 2,500 per spese e tasse. Trattandosi di 2° esperimento la delibera avrà luogo anche con un solo offerente.

La possessione è posta nel Comune di Comunnuovo ed in poca parte nel Comune di Zanica, mandamento di Verdello, provincia di Bergamo, ed è composta di vasti caseggiati colonici e casa civile, fondi aratori, moronati, adacquatori, prati, boschi e zerbi, della complessiva superficie di censuarie pert. 2648,05 pari ad ettari 264.80.50 e della complessiva censuaria rendita sui terreni di aust. lire 16201,84 pari ad ital. lire 14,001.14, e coll'imponibile sui fabbricati di lire 1070,85.

Bergamo, li 19 settembre 1887.

Il Presidente
GIOVANNI FINARDI.

Il Segretario
1332 Avv. Gius. Colombo Patirani.

OSPEDALE CIVILE DI CARAVAGGIO

Avviso d'asta d'affittanza.

Alle ore 11 ant. del giorno 14 p. v. ottobre, in questo ufficio si terrà esperimento d'incanto pubblico all'estinzione naturale della candela vergine per la dodecennale riaffittanza della possessione Calandra stradone Vecchio, posto in territorio di Caravaggio provincia di Bergamo, di ragione di questo Ospitale Civile della superficie di m. p. 318,84 pari ad are 3184,40 con la rendita di lire 2334,48 in base al canone peritale di lire 4871,19

I fatali scadranno col mezzodì di sabato 29 p. v. ottobre.

Per adire all'asta necessita il deposito di lire 700.

Dall'ufficio dell'Amministrazione dell'Ospitale Civile di Caravaggio addì 20 settembre 1887.

Il Presidente: Ing. ADOLFO ENGEL.

1338 Il Segretario: ANTONIO BONOMI.

Prefettura di Bologna

Appalto della somministrazione in natura dei commestibili e combustibili occorrenti alla Casa di Custodia in Bologna dal 1° gennaio 1888 al 30 giugno 1891.

Avviso.

di pronunciato aggiudicamento e di scadenza del termine per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo.

Si previene il pubblico che nell'incanto oggi stesso tenutosi in questo Ufficio di Prefettura sono stati aggiudicati i Lotti 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 coi seguenti ribassi, e cioè:

Lotto 1° Pane bianco e pane pei detenuti sani - Ribasso L. 1,20 per ogni cento lire sul prezzo complessivo del lotto di L. 53,418.

» 2° Carne di bue e manzo - Ribasso L. 1,10 per ogni cento lire sul prezzo complessivo del lotto di L. 26,200.

» 5° Pasta di 1. e 2. qualità e semolino - Ribasso L. 1 per ogni cento lire sul prezzo complessivo del lotto di L. 3 904.

» 6° Patate, rape, erbaggi - Ribasso L. 0,20 per ogni cento lire sul prezzo complessivo del lotto di Lire 1,390.

» 7° Olio per condimento e per illuminazione e petrolio - Ribasso L. 0,60 per ogni cento lire sul prezzo complessivo del lotto di L. 4,333.

» 8° Burro, strutto, lardo, cacio, latte di vaccina e uova - Ribasso L. 0,70 per ogni cento lire sul prezzo complessivo del lotto di L. 14,346.

» 9° Legna di essenza forte, carbone vegetale, carbone minerale e foglie di gran turco - Ribasso L. 1,50 per ogni cento lire sul prezzo complessivo del lotto di L. 8,880.

Lotti 3° (Vino e Aceto) e 4° (Riso, Fagiuoli, e Legumi secchi) sono rimasti deserti.

Si avverte poi che il termine utile per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo sopra i prezzi di delibera, fissato a giorni 15 nell'Avviso d'Asta del 29 agosto p. p., scade ad un'ora pomeridiana del giorno 4 ottobre prossimo venturo.

Bologna 19 settembre 1887.

1341 Il Segretario Delegato: PETRONIO TESTONI.

MUNICIPIO DI COSENZA

Giusta l'art. 5 del contratto 3 luglio 1877, rogato Lucente, si fa noto al pubblico che nel sorteggio del cadente trimestre, essendo sortite le obbligazioni portanti i numeri

533 - 541 - 1379 - 1835 - 1974 - 2128

le stesse a tutti gli effetti di legge si dichiarano annullate ed estinte col 1° ottobre p. v.

Cosenza, 10 settembre 1887.

1351 Il SINDACO.

SOCIETÀ ANONIMA PANE DA CAFFÈ
con Sede in Milano Via Rossini N.° 9

Capitale L. 20,000 interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 11 ottobre 1887, per la trattazione degli affari di cui al seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione della Presidenza del Consiglio sull'azienda sociale.
2. Nomina di 5 Consiglieri, cessando per anzianità i signori, Bessone Giovanni, Marina Giovanni, Carlo Torriani, Vismara Paolo e Gaggiotti Luigi; tutti rieleggibili.
3. Nomina di tre Sindaci effettivi in surroga dei signori Casanova Antonio, De-Alberti Luigi e Volponi Enrico; e di due supplenti in surroga dei signori Scanzola Pietro e Corsi Andrea cessanti per turno; tutti rieleggibili.
4. Proposta di tenere una sola assemblea generale all'anno nel mese di marzo, in luogo delle due prescritte dall'art. 19 dello Statuto.
5. Proposta di continuare lo sconto ai consumatori nella misura del 10 per cento per l'esercizio 1888.
6. Proposta di continuare l'interessenza al personale nell'esercizio 1888 colle norme in corso.

Per deliberare intorno alla proposta di cui al n. 4 dovranno essere presenti non meno di quattro quinti degli azionisti.

Non potendosi deliberare per mancanza di numero, l'assemblea si riterrà convocata pel 19 ottobre 1887 alle 2 pom., e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Milano, 19 settembre 1887.

Pel Consiglio d'Amministrazione
Il Presidente: RAFFAGLIO FORTUNATO.

1356

Società di Ferrovie e Tramvie nell'Emilia

SOCIETÀ ANONIMA CON SEDE IN BOLOGNA

Capitale Sociale Lire 2.000.000

Il Consiglio d'Amministrazione valendosi della facoltà attribuitagli dall'articolo 6 dello Statuto sociale depositato ai rogiti del notaro di Bologna signor cav. dottor. Giacomo Pallotti il 23 ottobre 1886; invita i sottoscrittori delle Azioni a versare entro il 10 ottobre prossimo venturo l'ultimo 1/2 decimo delle Azioni stesse corrispondenti a lire 12,50 (lire dodici e centesimi cinquanta) per Azione nella Cassa sociale in Bologna, Villa ex Ferlini, strada di circonvallazione tra porta d'Azeglio e porta Saragozza n. 381.

Bologna, 23 settembre 1887.

Per la Società
Il Consiglio d'Amministrazione

1306

P G. N. 68106.

S. P. Q. R.

Avviso d'Asta.

Vendita di un' area fabbricabile sulla nuova via Arenula

Stante la decretata abbreviazione dei termini, alle ore 11 ant. di Sabato, 1 ottobre p. v., nella sala delle licitazioni in Campidoglio, innanzi all'on. sig. Sindaco, od a chi per esso, avrà luogo il primo esperimento d'asta per la vendita d'un area fabbricabile con quattro prospetti, il primo sulla nuova via Arenula di circa metri 44, il secondo sulla via di S. Bartolomeo de' Vaccinari di circa metri 44, il terzo sulla via Arco de' Cenci di circa metri 38, il quarto sulla piazza Cenci di circa metri 30, confinante con le dette vie, della superficie di circa met. quadrati 1513 al prezzo d'incante di L. 454,000.

L'asta sarà tenuta col metodo dell'accensione di candela, a forma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie 3ª) e coll'osservanza delle seguenti norme:

1° Le misure surriportate sono approssimative e la vendita dell'area si fa a corpo e non a misura, con tutti i diritti e tutte le servitù e soggezioni che potessero esistere, riservandosi il Comune la proprietà degli oggetti pregevoli per archeologia, storia, arte o valore che si rinvenissero nelle demolizioni e negli sterri per le fondazioni.

2° Per essere ammessi all'asta si dovrà esibire la fede dell'eseguito deposito presso la cassa comunale nella somma di lire 45,400.

3° Ciascun aumento nella gara non potrà essere inferiore a lire 1000.

4° Il deliberatario definitivo dovrà depositare lire 25,000 importo approssimativo delle spese, comprese quelle d'asta, le quali saranno ad intero suo carico.

5° Il pagamento del prezzo di aggiudicazione potrà farsi in tre rate uguali, la prima all'atto della stipulazione, la seconda entro un anno, la terza entro due anni dalla stipulazione stessa, con decorrenza degli interessi 5 per cento, oltre il rimborso al Comune della relativa tassa di ricchezza mobile, il tutto da garantirsi con ipoteca a favore del Comune sull'area venduta.

6. Fino alle ore 11 ant. di Sabato, 8 ottobre suddetto, potranno essere presentate all'on. sig. Sindaco, o a chi per esso, le schede per le migliorie di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione; del che, seduta stante, verrà redatto berbale di aggiudicazione vigesimale.

7° Il contratto dovrà essere stipulato entro otto giorni da quello in cui sarà fatto invito, sotto pena di decadenza nel caso che il deliberatario non si rendesse all'invito stesso, nonchè della perdita del deposito, oltre la rifazione dei danni, restando in facoltà dell'amministrazione comunale di procedere a nuovi atti d'asta a tutto di lui carico, rischio e responsabilità.

Il capitolato da servire di base alla vendita sarà visibile in questa segreteria generale dalle ore 10 ant. alle 2 pom di ciascun giorno.

Roma, dal Campidoglio il 22 settembre 1887.

1348 Il Segretario Generale: A. VALLE

AGGIUNTA DI COGNOME

In ordine all'art°. 21 del Regio Decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello Stato Civile ed al seguito dell'autorizzazione ottenuta col Decreto Ministeriale del 5 agosto di quest'anno, i coniugi signori Alessandro Sarri e Marianna Martini domiciliati a Campi Bisenzio, rendono pubblicamente noto che hanno domandato di aggiungere al proprio cognome quello di Vanni in adempimento dell'obbligo imposto loro dall'ora defunta signora Anna Martini vedova Vanni col Testamento olografo del 30 aprile 1883 e 18 settembre 1884 pubblicato con verbale del 2 apr. 1887 Rogato Sestini, registrato a Firenze il di 8 detto Reg°. 118 n°. 3848.

Invitano perciò chiunque potesse avervi interesse a presentare le sue opposizioni nel termine di quattro mesi stabilito dall'articolo centoventidue del succitato Decreto Reale.

Campi Bisenzio, 20 settembre 1887.

1358 Sestino Sestini Notaro

AVVISO

Il cav. Francesco Amici affittuario della tenuta S. Pastore in Rieti di di proprietà del sig. Principe Potenziani rende noto per tutti gli effetti, che fino dal 1° luglio us.° il sig. Angelo Torcini ha cessato di avere ingerenza nell'Amministrazione di detta tenuta.

Roma, 23 settembre 1887.

1357 Avv. Luigi Secreti.

CITAZIONE

In nome di Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

LA CORTE DEI CONTI — SEZIONE III

Udita in pubblica udienza la relazione del ragioniere delegato sul conto dell'uffizio del registro di Capua, in provincia di Caserta, per la gestione di De Carolis Scipione, dal 1° gennaio all'11 ottobre 1881.

Visto il conto e la liquidazione amministrativa dei debiti risultati a carico del contabile De Carolis in seguito alla verifica di gestione per L. 67,359.52, coi relativi documenti.

Visti gli atti di notificazione del conto e degli addebiti alla signora Maria Antonia Golia, moglie del contabile, nella qualità di curatrice del medesimo per effetto di sentenza della Corte di Appello di Napoli, il foglio di difese della curatrice medesima in data 20 gennaio 1885 e le osservazioni aggiunte presentate alla Corte il 28 settembre 1886.

Vista la nota ministeriale del 24 ottobre 1885, n. 137712-35572 contenente la proposta di conferma degli addebiti per lire 22,337 93 e di abbandono per lire 45,021.59, unitamente al prospetto analitico, e motivato della detta proposta.

Per i seguenti debiti della liquidazione amministrativa, cioè:

N. 2. Fitto dei fondi Acquaruozzo, Tammaricelle, Fiumetiello, Fiumemorto, e Variche dal 1863 al 1870 non portato in carico lire 21,717.50.

Ritenuto che il detto debito riguarda il fitto dei suindicati fondi dal 1° settembre 1863 al 31 agosto 1870 in ragione di annue lire 3,102.50 per 7 annate, compreso un' anno di tacita riconduzione, dovuto dall' affittuario Giuseppe Radeschi in forza di contratto del 14 settembre 1863, rogato Pezzella, nel quale intervenne come rappresentante l'amministrazione il sig. Torchiana Giuseppe, direttore del Demanio di Caserta.

Il contabile De Carolis rilasciò copia di due articoli di campione di 1ª categoria coi numeri 62 e 166 per l'iscrizione in carico del detto affitto e tacita riconduzione, emarginati dei pagamenti per la somma di lire 21,717.50; ed emise in data 9 luglio 1880 un certificato di nulla osta per lo svincolo della cauzione di lire 150 di rendita pubblica prestata dal Radeschi.

La curatrice signora Golia deduce che il fitto non fu riscosso, e che nessuna responsabilità può avere il De Carolis, perchè il contratto fu stipulato presso la direzione del Demanio di Caserta, e da questa egli non ebbe mai alcun carico, non essendo il contratto stato approvato dall'autorità superiore; nè per la grande congerie degli affari nell'uffizio di Capua il contabile può essere incolpato per non avere di sua iniziativa richiamato l'attenzione sulla detta partita. Che del certificato d'adempimento d'oneri rilasciato al Radeschi per ottenere lo svincolo della cauzione, non è responsabile il ricevitore, estraneo a tale fatto, ma il commesso, che reggeva l'uffizio per la grave infermità fisica ed intellettuale del titolare, e con atti simulati ed illegali uscì dai limiti del mandalo; d'altronde ciò riuscì dai limiti del mandato; d'altronde ciò riuscì di nessun effetto dannoso all'amministrazione perchè quando fu emesso il certificato le annualità di fitto erano già prescritte. Il Ministero si dichiara per lo scarico di De Carolis, accogliendo le deduzioni della curatrice per la inesistenza del carico, ma osserva che può sorgere pel danno sofferto dall'amministrazione, la responsabilità dell'ex direttore demaniale signor Torchiana, e degl' Intendenti di finanza che gli succedettero fino a tutto il 30 agosto 1875, e lascia alla Corte il giudicare se essi debbono o meno essere convenuti in giudizio.

Considerando che gli articoli di campione coi numeri 62 e 166 le cui copie letterali sono unite al conto, contengono una confessine di avere il contabile riscosse col primo L. 18,615 per 6 annate di fitto dal 1° settembre 1863 al 31 agosto 1869 e col secondo L. 3,102.50 per l'annata di tacita riconduzione dal 1° settembre 1869 al 31 agosto 1870; nè vale il dire che questi due documenti siano stati riconosciuti falsi, stante l'esistenza di altri articoli cogli stessi numeri a nome di altri debitori, e la corrispondenza dei numeri delle bollette per i pagamenti fatti da Radeschi a somme diverse pagate da altri debitori, come è dimostrato nella nota del l'Ufficio del Registro diretta all'Intendenza in data 30 aprile 1882, n. 1813; dappoichè il contabile avendo occultato la riscossione non poteva esporre nei campioni dati veri in corrispondenza delle scritture.

E tanto meno vale l'eccezione della curatrice, che il De Carolis sia irresponsabile per essere stati gli articoli ed il certificato di nulla osta foggiati dal commesso (che era il figlio del contabile); essendo stabilito per legge che i fatti, e le dichiarazioni del commesso si debbano ritenere come emanati dalla stessa persona del contabile; e ciò a prescindere dal fatto che i citati documenti portano la firma di Scipione De Carolis e trovano conferma in una nota diretta all'Intendenza in data 19 luglio 1880, n. 3782 con firma originale del medesimo. Che per tale confessione. inutile si rende ogni indagine per sapere se al De Carolis fu dato carico dello affitto, quantunque sia chiaro ch'egli non potette ignorare l'esistenza del fondo demaniale, dell'affitto e della tecita riconduzione, agì pel nuovo affitto ed immise in possesso dei fondi i successori del Radeschi, quando colla cauzione, e col privilegio concesso dal Codice civile gli interessi del Demanio erano tuttora impregiudicati.

Considerando che colla condanna del contabile al pagamento delle l. 21,717.50 omesse in caricamento, devesi far salvo all'Amministrazione il diritto nel caso di insufficienza dei beni del De Carolis, di provocare l'istituzione di un giudizio per l'eventuale responsabilità incorsa dal Direttore demaniale sig. Torchiana. e dagli Intendenti di finanza che gli successero fino a tutto il 31 agosto 1875 periodo della prescrizione del fitto.

N. 6. Somma allibrata in meno per fitto dei Parchi Brocche e Tammaria l. 0,87. - N. 9. Idem per fitto del fondo Piantanaro Vecchio, l. 2,25. - N. 14. Importo di 12 capponi dovuti per l'affitto del Parco di Arnone, non portato in riscossione, l. 24,00. - N. 21. Fitto dei Parchi san Benedetto e Caselle non allibrato, l. 1,896.00. - N. 22. Fitto della tenuta Martinez, idem, l. 2,337.50. - N. 29 a 33. Tasse di successione, bollo e registro non allibrate, l. 264.21. N. 35 a 40 e 42. Tasse di manomorta non riscosse e prescritte. l. 59.14. N. 63. Diritti d'archivio allibrati in meno, o non allibrati, l. 18.33 - N. 64. Diritti di repertori giudiziari, idem, l. 0.66. N. 66. Idem di rogito in meno esatti l. 2.00. - N. 68. In meno esatto per atto Vitagliano, l. 1.20. - N. 70. In meno allibrato per l'atto rogato Palma, lire 1,788.60. - N. 72. Fitto non riscosso da Ventarola Francesco. e rifuso in parte, l. 79.34. - N. 73 e 75 Fitti riscossi in meno. l. 10.09. - N. 77. Fitto del fondo Carditello allibrato in meno, l. 0.60. - N. 84. Prestazione di 9 capponi dovuta da Graziano Francesco riscossa in meno l. 18.00. - N. 85. Idem di due capponi dovuta da Palma Tammarantonio, lire 4.00. - N. 86, Idem 10 capponi dovuta da Gennaro Russo, l. 20.00. - N. 91. Riscosso in meno per fitto del fondo Gradelle, l. 2.40. - N. 93. Idem per fitto della Cappellania di S. Salvatore Maggiore, l. 6.69. - N. 94. Somma riscossa dal Procuratore dello Spedale della Pace in Napoli, non allibrata, l. 30.48. - N. 95. Riscosso dalla provincia di Caserta, e non portato introito, l. 223.56.

Ritenuto che i suddetti addebiti, i quali ammontano a lire 6789 92 sono stati nell'interesse del contabile, accettati dalla curatrice, meno il prezzo dei capponi della partita n. 84 che si vorrebbe ridotto, senza giustifiche, da lire 2 a lire 1 25 per ciascuno;

N. 5. Somma riscossa in meno sul fitto dei fondi detti Marchesa pel 1863 e 1864, lire 4 24;

Ritenuto che la curatrice eccepisce essere il carico annuale di ducati 0 50 in meno, ma il contratto e l'articolo di campione provano il contrario;

N. 11. Fitto del fondo Boscalto non allibrato, lire 77 56 - N. 12. Quota di fitto del fondo Altura non allibrata, lire 38 73 - N. 15. Riscosso e non allibrato per fitto dell'Ospizio dei Cappuccini, lire 23 - N. 17. Fitto del fondo Isolella non riscosso, lire 60;

Ritenuto che la curatrice eccepisce essersi riscossa la prima e la seconda somma dalla Cassa Ecclesiastica, esse si ridotto il fitto dell'Ospizio dei Cappuccini per tardiva immessione in possesso del conduttore, ed essere stato riscosso quello del fondo Isolella dal comune di Castelvolturno, ma l'Amministrazione ha riconosciuto nel fatto infondate le dette affermazioni;

N. 19. Importo di ettolitri 88 88 di grano dovuti per fitto 1873 del fondo Orto o Cerqua Ianara, non riscosso, nè conteggiato a carico di Manna Ernesto, acquirente del fondo, lire 2349 e centesimi 10;

Ritenuto che la curatrice, relativamente all'omessa riscossione dell'estaglio dall'affittuario, deduce essere scaduto il fitto il 29 giugno 1873, cioè dopo lo acquisto del fondo fatto dal Manna il 28 aprile dello stesso anno, e quando egli ne era già in possesso, laonde spettava unicamente al Manna l'azione insita nel dominio del fondo per obbligare l'affittuario al pagamento.

Relativamente poi all'essersi portato l'estaglio come riscosso dall'Amministrazione nella liquidazione dei reciproci compensi fatta dal ricevitore, la curatrice osserva che ciò deve imputarsi ad errore del commesso gerente, del quale si sarebbe ottenuta riparazione, qualora l'Amministrazione non fosse stata mal difesa nella lite intentata contro il Manna, e che la responsabilità della liquidazione erronea non spetta a De Carolis, perchè questa era di competenza dell'uffizio superiore. Ora non regge l'argomento adotto per l'omessa riscossione del fitto, perchè il contabile, il quale ha carico di una riscossione, non può sospenderla o trascurarla senza un ordine superiore, e nella specie il De Carolis aveva l'obbligo di riscuotere il fitto, salvo al Demanio di tener conto all'aggiudicatario della quota al medesimo spettante nell'aggiusto di rata. Nè reggono gli argomenli per scusare l'erronea liquidazione dei reciproci compensi, dappoichè il ricevitore deve rispondere del tatto del commesso gerente come di quello proprio (articolo 208 del Regolamento di Contabilità 4 settembre 1870), sfornito di base, e di pruova è l'asserzione di essere stata mal difesa la causa contro il Manna, ed è pur chiaro che se il ricevitore compilò la liquidazione, mentre non ne aveva l'obbligo, si rese sempre responsabile del grave errore d'imputare a debito dell'Amministrazione un fitto che egli stesso dovea riscuotere, e non aveva riscosso e della conseguente perdita che ne derivò alla Finanza;

N. 28. Errore di addizione a danno dell'Erario negli introiti per tasse di bonifiche dell'anno 1867, lire 100.

Ritenuto che il detto errore fu constatato dall'ispettore col verbale di verifica di gestione, e l'addebito fu accettato dalla curatrice, a condizione di un migliore accertamento, con l'atto di difesa del 20 gennaio 1885; senonchè la stessa curatrice col posteriore promemoria del 28 settembre 1886, ha dedotto di non potersi discutere di un errore occorso nel conto già giudicato del 1867 senza procedersi per la via della revocazione del giudicato stesso. Che tale deduzione non ha valore, potendosi correggere gli errori dei conti anteriori in quelli posteriori non ancora decisi, e segnatamente in quello ultimo della gestione di un contabile senza ricorrere al rimedio della revocazione, come omai si trova assodato dalla giurisprudenza della Corte;

N. 45. Multa e spese, riscosse e non allibrate, lire 3 10.

N. 47. Altra idem, lire 17 65.

N. 54. Multa catastale, lire 4.

Ritenuto che l'omissione in caricamento è provata, e la ragione addotta dalla curatrice di essere le tre partite comprese nei sovrani condoni, non vale per essere state le somme riscosse dal ricevitore;

N. 62. Tassa di bollo, e registro, e spese d'atti coattivi, ed esecutivi non riscosse coi crediti principali, lire 46 20.

Ritenuto che la grave colpa della trascurata riscossione non è messa in dubbio dalla stessa curatrice, la quale deduce solo che i crediti non sono prescritti, ed è di massima che i gestori sono responsabili dell' omessa cura di riscuotere i crediti erariali, ancorchè le somme non siano prescritte, salvo l'azione di regresso contro i primi debitori ad essi spettante come per legge.

N. 67. Parte dell'addebito di lire 124 30 riflettente tasse di bollo e registro e penalità di 8 contratti d'affitto non registrati da De Carolis, lire 40 13.

Ritenuto che l'addebito è stato ridotto alle sole tasse di 5 contratti, esclusi quelli inferiori a lire 100, giusta l'articolo 96, num. 21 della legge 21 aprile 1862, n. 585; ed in questa parte regge il caricamento, nè valgono le eccezioni della curatrice, di non essere stati i contratti approvati e di non essere il credito prescritto, dappoichè a prescindere dall'osservazione che il deposito dell'importo delle tasse fu certamente fatto, i contratti debbono registrarsi anche pendente la superiore approvazione, ed il ricevitore è responsabile ancorchè i crediti per avventura non fossero prescritti;

N. 87. Corrisposta di 2 staia di olio dovuta pei fondi Limitone, Mazzone e Barignano, riscossa e non portata in carico, lire 24.

Ritenuto che la riscossione è accertata dagli articoli 240 e 241 pel campione rendite Asse ecclesiastico e l'affermazione della curatrice che questo introito, iscritto a campione, sia portato in conto, è smentita dal riscontro contrario dall'Amministrazione;

N. 88. Fitto del fondo Fondola in Bellona per l'anno 1868 non riscosso, lire 153 82.

Ritenuto che la curatrice eccepisce di non essere stato riscosso il detto fitto perchè la presa di possesso avvenne nel 1870, ma mentre quest'asserzione non è provata, l'Intendenza di finanza dichiara che il verbale di presa di possesso è della data 5 dicembre 1868.

N. 97. Tassa di successione Umbriani, riscossa e non portata in carico, lire 1643 40.

Ritenuto che coll'atto di difesa 20

gennaio 1885, la curatrice impugnava come apocrifa la quietanza 1° ottobre 1863 che si accerta rilasciata dal De Carolis per la riscossione della tassa, e ne chiedeva la comunicazione; ma non puossi per la mancanza fra gli atti di questo documento obbligare l'Amministrazione a fornirlo perchè in potere e di spettanza del privato mentre d'altronde merita fede il riscontro praticato della detta quietanza, e l'istruzione dei fatti qualificati dall'Intendenza come fraudolenti per la omissione in caricamento.

N. 98. Rimborso d'imposta indebitamente pagata dal Demanio, non caricata, lire 409 82.

Ritenuto che la detta partita è stata accettata dalla curatrice, a condizione di verificarsi l'esazione del buono com'è stato accertato.

N. 26. Parte dell'addebito di lire 3850 per fitto della Lunata grande in Capua, lire 2880.

Ritenuto che l'addebito di lire 3840 per fitti 1865 al 1868 del fondo Lunata fu ridotto a lire 2880 importo di tre annate, riconosciuta la spettanza all'acquirente di quella del 1868.

Che la curatrice eccepisce la inesistenza del carico, fondata sull'assertiva che il fondo fu continuamente inondato durante la stagione del pascolo, e l'affittuario non potè godere della cosa locata, ma però l'articolo 62 di 1ª categoria prova la riscossione per le ragioni discusse al n. 2. Che il Ministero discarica il De Carolis anche per detto residuo debito di lire 2880 avendolo compensato cogli aggi liquidati al contabile, ma tale discarico non è regolare, dovendo agli aggi medesimi imputarsi all'intero debito del contabile per sorte, interessi e spese.

Ritenuto che per tutte le suddette partite nell'ammontare di lire 36,382 17 devo pronunziarsi condanna contro il ricevitore De Carolis cogl'interessi legali decorrendi dal 12 ottobre 1881, termine della gestione, esclusi i debiti di responsabilità per somme non riscosse, segnati coi numeri 35 a 40 e 42, 66, 68, 72, 73 e 75, 84, 85, 86, 91, 93, 5, 17. 19, 62, 67 ed 88 che in uno importano lire 2,856 35, pei quali debiti secondo la giurisprudenza si possono far decorrere gl'interessi dalla data della presente decisione;

Per le lire 8,300, fitto dei molini di S. Antonio e Carditello, addebitato in parte perchè riscosso e non allibrato ed in parte perchè non riscosso e prescritto n. 20, lire 8300.

Ritenuto che l'ispettore nella verifica di gestione distinse il detto carico in lire 6,668 37, somma riscossa dallo affittuario Fiore Giuseppe e non allibrata e lire 1,631 31 non riscosse e prescritte. Che addebitò come riscossa la prima cifra, perchè al ricevitore furono trasmessi due mandati del Ministero dei Lavori Pubblici, sul capitolo 128, in data 29 maggio 1873 per l'ammontare di lire 14,252 09, da imputarli a sconto del debito Fiore e furono portate in riscossione lire 7,583 72, cioè lire 6,668 37 di meno; ed addebitò come non riscossa e prescritta la differenza colle lire 8,300. La curatrice osservò che, qualunque fosse stato l'importo dei mandati, e qualunque fossero state le disposizioni che nel trasmetterli all'ufficio si fossero date al ricevitore per l'imputazione a farne, egli non poteva trattenere che le somme dovute ed ammesse dal Fiore, quietanzando il mandato. Scagiona così la curatrice il contabile dall'imputazione fattagli d'omissione ad introito; e considerando le intere lire 8,300 come non riscosse, eccepisce che il De Carolis fu indotto in errore per l'importo da riscuotere da una liquidazione dello ispettore, il quale fermò al 13 ottobre 1870 il credito erariale a lire 2,173 56, somma che passò nell'elenco dei resti a fin d'anno. Ora importa conoscere se realmente fu commesso dall'ispettore l'errore dichiarato, e come per effetto di tale errore sia risultato il credito erariale all'epoca della riscossione dei mandati in lire 7,583 72 trattenute, ed in definitivo di lire 8,300 in meno della somma dovuta; ed all'uopo conviene mettere a carico dell'Amministrazione di fornire tale prova in un termine discreto per l'apprezzamento più sicuro della responsabilità incorsa da De Carolis.

Per le l. 1,274.73 del n. 27 riguardanti minor carico nel conto del 1867 per tassa di bonifica l. 1,274.73.

Ritenuto che pel contabile si è eccepito non potersi discutere il detto addebito senza premettere la revoca della decisione di scarico emessa sul conto del 1867, sulla quale eccezione valgono le considerazioni fatte per la partita n. 28. Che in merito la cura-

Che attribuendo un giusto valore a quest'ulima deduzione, uopo è che sia giustificato pienamente l'addebito con la produzione del carico dei ruoli per bonifiche dell'anno 1867, le relative partite riscosse, quelle rimaste da riscuotere, e lo sviluppo dell'esazione fattane negli anni successivi, mettendo tale prova a carico dell'Amministrazione.

Per le seguenti partite di liquidazione cioè n. 1 lire 229 50 - n. 3 lire 217 43 - n. 4 lire 43 97 - n. 7 lire 188 - n. 8 lire 952 - n. 9 lire 324 - n. 13 lire 830 65 - n. 16 lire 4500 - num. 18 lire 505 29 - n. 22 ridotta a lire 300 - n. 23 lire 633 24 - n. 24 e 25 l. 213 08 - n. 26 ridotta a lire 960 - n. 34 lire 150 41 - n. 41 lire 48 96 - n. 43 lire 246 40 - n. 44 lire 693 44 - n. 46 lire 20 - n. 48 a 53 lire 17 20 - n 55 a 61 lire 13 60 - n. 65 lire 91 15 - n. 67 ridotta a lire 84 17 - n. 69 lire 2998 08 - n. 71 lire 113 68 - n. 79 lire 19 16 - n. 80 a 83 lire 19 97 - n. 89 lire 15 61 - n. 76 lire 3114 15 - n 78 lire 2000 N. 92 lire 658 75, N. 96 lire 222 20.

Ritenuto che il discarico delle suddette partite, proposto dal Ministero, può essere confermato dalla Corte, tenute presenti le prodotte giustificazioni.

Per le lire 51 al N. 90 per fitto non riscosso di un basso e quartino nella casa Silvagni lire 51 00.

Per le lire 927 53 ai numeri 99 e 100 per spese di giudizio in prima istanza ed in appello contro Manna Ernesto, lire 927 53. Somma a riscontro dello intero debito lire 67359 52

Ritenuto che l'annata di fitto in lire 51 addebitata al termine della locazione non era dovuta, perchè fatti i pagamenti in anticipazione, e che le spese del giudizio contro Manna non si possono caricare a De Carolis per non essere questi stato interpellato prima d'iniziarlo, o chiamato ad intervenirvi.

Visti i documenti dai quali risulta che la cauzione del contabile è costituita, dal deposito di rendita pubblica fatta da De Carolis Agostino presso la Cassa dei depositi e prestiti col numero 347 per annue lire 150 00, e dalle seguenti iscrizioni sul Gran Libro del consolidato 5 per cento: N. 214430 a favore di De Carolis Eduardo ed Adolfo lire 25 00; n. 221072 a favore di De Carolis Gennaro, Scipione, Raffaele e Serafino lire 100 00; n. 627973 a favore di De Carolis Gennaro lire 325 00; n. 630576 a favore di De Carolis Eduardo lire 5 00; n. 694230 a favore di De Carolis Agostino lire 170 00.

Oltre ad un assegno provvisorio a favore di De Carolis Gennaro, Scipione, Raffaele e Serafino portante il numero 52908 lire 2 00, totale rendita annua lire 777 00.

Udito il Pubblico Ministero nelle sue uniformi conclusioni;

Pronunziando in parte definitivamente ed in parte interlocutoriamente;

Condanna Scipione De Carolis, contabile, come sopra, al pagamento di lire trentaseimila trecentottantadue e centesimi diciassette (L. 36,382 17) di debito accertato sul suo conto dello esercizio 1881 cogli interessi legali decorrendi dal 12 ottobre del detto anno sopra lire 33,525 82, e, dalla data della presente decisione, sopra le residuali lire 2,856 35, salvo il diritto all'Amministrazione di promuovere un giudizio contro il direttore demaniale signor Torchiana, e gli intendenti di finanza succedutigli per la responsabilità in cui potessero essere incorsi rispetto alla partita dell'addebito di lire 21,717 50.

Autorizza la Direzione generale del Demanio e tasse ad alienare la cauzione del contabile costituita dai titoli sopra enunciati per l'annua rendita di lire 777.

Ordina che a cura dell'Amministrazione sia giustificato fra 90 giorni dalla notificazione della presente decisione l'addebito di lire 8300 della partita n. 20, dimostrando la somma dovuta dal fittuario Fiore a riscontro con quella liquidata dall'ispettore in lire 2173 56 e quella trattenuta nel pagamento dei mandati al detto affittuario, affine di determinare la responsabilità del gestore pel meno riscosso o introitato.

Ordina che sia giustificato similmente e nello stesso termine l'addebito della partita n. 27 di lire 1274 73 esibendo il ruolo d'esazione delle tasse di bonifiche per l'esercizio 1867 con la dimostrazione delle esazioni fatte nello stesso anno ed in quelli successivi.

Le spese al giudizio definitivo su tutte le partite.

Roma, 2 dicembre 1886.

Firmati: G. Finali P. ff.
Caligaris.
Breganze,
D'Andrea Raffaele.
V.° Tango, relatore.

Comandiamo

a tutti gli uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed uffiziali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando ne siano legalmente richiesti.

Spedita questa prima copia in forma esecutiva a richiesta del signor procuratore generale e nell'interesse dell'Erario dello Stato.

Roma, 5 marzo 1887.

Per il segretario generale
Petrecca.

Copia: Dalla Segreteria della Sezione 3ª.

Roma, 10 giugno 1887.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Sezione
Petrecca.

Addì 21 settembre 1887.

Il sottoscritto usciere del Tribunale civile e correzionale di Roma spedisce la presente copia all'uffizio della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per inserzione, atteso l'ignoto domicilio e dimora del contabile Scipione De Carolis.

L'usciere giudiziale
1321 FILIPPO MERCATALI.

(1ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Ill.mi signori Presidente e Giudici del Tribunale civile di Potenza,

Il sottoscritto, procuratore dell'Amministrazione dell'Erario dello Stato (spese di giustizia), rappresentata dal signor cancelliere di Melfi, ivi per ragion della carica domiciliato, ed elettivamente in Potenza presso il delegato erariale signor Gerardo Santanello, espone alla S. V. Ill.ma:

Che i signori Giuseppe, Gaetano, Caterina e Rachele Daniele, nonchè Maria Giuseppa Mazzucca-Tanchino del fu Gaetano, i primi figli, l'altra vedova del fu Leopoldo Daniele, di cui tutti sono eredi legittimi, vanno debitori dell'Erario dello Stato per spese di giustizia di lire 1410 81 (dico lire millequattrocentodieci e centesimi ottantuno) in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Melfi del 20 novembre 1875 (registrata ai numeri 2070 e 2071 li 9 dicembre detto ivi) e delle parcelle esecutive del 17 luglio 1876, e delle note di spese rese pure esecutive dal signor presidente del Tribunale di Melfi con decreto del 9 dicembre 1876;

Che con atto del 23 aprile 1886 fu proceduto a pignoramento mobiliare su tutte le somme dovute e di spettanza dei detti signori Daniele e Mazzucca, e specialmente delle lire millesettecento depositate per cauzione notarile del fu Leopoldo Daniele presso l'antica Cassa di ammortizzazione di Napoli, ed oggi iscritta al num. 2571 della Cassa dei Depositi e Prestiti del Regno, e trasmesse in gestione presso l'Intendenza di finanza di Potenza;

Che con sentenza della Pretura di Potenza del 19 luglio 1886 (registrata ivi li 22 luglio 1886 al n. 1100 ed intimata il 21 settembre detto e il 1° ottobre, e già passata in cosa giudicata) venne la istante Amministrazione autorizzata a provvedere per la somma capitale depositata per cauzione notarile del detto Daniele Leopoldo, agli ulteriori atti per lo svincolo a norma della legge sul riordinamento del notariato del 25 maggio 1879, n. 5170;

Che volendo ora procedersi all'espropriazione della mentovata cauzione a tenore della surriferita legge, occorre che il magistrato competente ne ordini lo svincolo (art. 83) chiesto con apposita istanza presentata in cancelleria, ed a norma dell'articolo 50 del Regio decreto organico sull'amministrazione del Debito Pubblico 28 luglio 1861, n. 158.

In conseguenza delle quali cose il sottoscritto procuratore erariale prega la S. V. Ill.ma a volere ai termini del citato art. 38 della legge sul riordinamento del notariato ordinare lo svincolo della cauzione di lire millesettecento, segnate al n 2571 dei registri della Cassa Depositi e Prestiti della Intendenza di finanza di Potenza, intestata al notaio Leopoldo Daniele, ed appartenente ora agli eredi Giuseppe, Gaetana, Caterina e Rachele Daniele, nonchè a Mazzucca Tanghino o Tenchino Maria Giuseppe fu Gaetano.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Potenza, 1° luglio 1887.

Il proc. erariale
GERARDO SANTANELLO.
Il segretario
1335 PINOLI.

REGIA PRETURA

DEL SECONDO MANDAMENTO DI ROMA.

Si fa noto che con atto del quindici corrente settembre il signor Innocenzo avv. Mircoli fu Ferdinando, domiciliato in Roma, via Monserrato n. 48, nella qualifica di esecutore e tutore testamentario del minorenne Tito Gentili, e nell'interesse di questi, ha dichiarato di accettare col beneficio dell'inventario la eredità del fu Gentili Francesco, padre del minorenne Tito, morto in Roma il 14 novembre 1886, nell'ultimo suo domicilio in piazza Campo dei Fiori n. 24.

Roma, li 16 settembre 1887.

1343. G. MANGANO canc.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.